

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

209^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1964

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 1113

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 1113

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518):

* ALESSI 11124 e *passim*
BATTAGLIA 11116, 11120
BISORI 11133
* BOLETTIERI 11161
BRAMBILLA 11123
CARELLI, *relatore* 11122 e *passim*
* CIPOLLA 11135, 11161
COMPAGNONI 11147, 11150, 11153

CONTE Pag. 11127 e *passim*
DE LUCA Luca 11145
DI ROCCO 11129
FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 11117 e *passim*
GAVA 11132
GOMEZ D'AYALA 11116, 11122, 11138
GRIMALDI 11124 e *passim*
* PUGLIESE 11134
SALARI 11162
SCHIAVETTI 11130
* TORTORA 11135
TRABUCCHI 11114
TRIMARCHI 11128 e *passim*
VERONESI 11134 e *passim*
Votazione a scrutinio segreto . . . 11138, 11139
11163, 11164
Votazione per appello nominale . . 11142, 11143

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Cuzari per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 12 novembre 1964, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui dichiara obbligatorie *erga omnes* le clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo (Sentenza n. 78);

dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatoria *erga omnes* la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, nonché la clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile (Sentenza n. 79).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice ».

Ricordo che, nella seduta precedente, sono stati accantonati due emendamenti proposti all'articolo 7, al fine di dar modo al Governo di elaborare una nuova formulazione. Si dia intanto nuovamente lettura dei due emendamenti accantonati, al secondo dei quali aveva aderito anche il senatore Di Prisco.

Z A N N I N I , Segretario :

« Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: " Tale termine è sospeso sino al completamento della pratica relativa, nel caso che il coltivatore che intenda esercitare il diritto di prelazione abbia chiesto la concessione del mutuo. In tal caso il coltivatore stesso dovrà dimostrare di aver compiuto tutti gli adempimenti necessari " ».

**TORTORA, CARELLI, CANZIANI, ROVELLA,
POËT, GIORGI »;**

« Dopo il quarto comma inserire il seguente :

" Il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione è interrotto dalla richiesta di finanziamento presentata nel termine stesso, in applicazione delle leggi per lo sviluppo e la formazione della piccola proprietà contadina, sino alla decisione finale sulla domanda stessa " ».

SAMARITANI, GOMEZ D'AYALA, CARUSO, TRAINA, COMPAGNONI, GRANATA, CIPOLLA, SANTARELLI, CARUBIA, SCARPINO, DE LUCA Luca ».

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha presentato un emendamento che dovrebbe sostituire i due emendamenti accantonati. Si dia lettura di tale emendamento.

Z A N N I N I , Segretario:

« *Inserire, dopo il quarto comma, i seguenti:*

" Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione dell'istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito " ».

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, parlo, su questo argomento, come relatore provvisorio, perchè ieri sera sono rimasto qui per ultimo ed ho avuto modo di discutere ampiamente con l'onorevole Ministro l'emendamento in questione. Domando quindi scusa al relatore effettivo.

C A R E L L I , relatore. Io sono firmatario di uno degli emendamenti, e quindi non potrei parlare.

T R A B U C C H I . In realtà, ieri sera sono stati posti diversi problemi, ma il primo era quello di regolare i rapporti fra le parti durante il tempo necessario per l'espletamento della pratica di mutuo conforme alla richiesta del promesso acquirente. Che cosa succede quando il pagamento viene differito? Fino a quando può essere differito?

Bisogna osservare e regolare la situazione per lo meno sotto tre punti di vista. Primo punto di vista è quello dell'agricoltura, perchè evidentemente il proprietario che non sa se terrà il fondo, se lo venderà o no, non è disposto a fare una coltivazione secondo tutte le regole e tenderà certamente alla coltivazione cosiddetta di rapina. (Sia detto senza offendere nessuno). Viceversa, poi, il mezzadro o fittavolo che deve esercitare il riscatto, ma non ha ancora il denaro e non sa se il mutuo gli sarà dato o meno tenderà a fare una coltivazione qualsiasi durante il periodo di transizione, anche perchè gli mancheranno i mezzi per fare delle innovazioni, se pur ne avesse la volontà, soprattutto, poichè non avrà alcuna certezza, non affronterà rischi.

Il secondo aspetto da considerare è rappresentato dal diritto dei terzi. Infatti, la posizione di una proprietà, che non è chiaramente nè dell'uno nè dell'altro, ad un certo momento deve essere definita: non si può rimanere all'infinito in uno stato di incertezza.

Infine, vi è l'interesse stesso delle parti. Il proprietario che ha deciso di vendere, probabilmente ha deciso di vendere perchè vuole a sua volta comperare, perchè ha bisogno di denaro, perchè deve far studiare i figli, comunque per motivi suoi personali, che possono essere della più varia natura: egli ha quindi diritto di avere, ad un certo momento, la risposta definitiva con il versamento del prezzo di acquisto oppure la libertà di disporre del proprio bene. Lo stesso mezzadro o affittuario non deve essere costretto ad attendere all'infinito per sapere se il mutuo gli sarà concesso e quindi se potrà o no comperare: egli deve sapere se la sua volontà di acquistare potrà avere una soluzione razionale nel senso da lui desiderato, o se dovrà invece rivolgere la sua attenzione ad altri impegni, ad altre soluzioni.

Lo stato di incertezza non deve durare all'infinito; ecco perchè, dopo una serena discussione, si è convenuto che la situazione di sospensione debba concludersi nel termine almeno di un anno, nell'interesse generale dell'economia, delle parti e dei terzi. Le pratiche debbono essere quindi così sollecitate da dare al mezzadro, o all'affittuario che sia, insomma a colui che esercita la prelazione una determinata certezza entro un determinato tempo. Si propone, pertanto, di stabilire che gli ispettorati provinciali debbano provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti stabiliti dall'articolo 3; che la domanda di mutuo debba essere presentata prima del termine contrattuale per il pagamento; che sia necessaria, perchè si proroghi il termine per il pagamento, l'esibizione di un certificato dell'Ispettorato che attesti la presentazione della domanda di mutuo e che la domanda stessa è stata ammessa all'istruttoria, cioè che la domanda è stata presentata corredata di quel minimo di elementi necessari per l'ammissione all'istruttoria (e vogliamo anche dire che abbia caratteristiche tali da rendere possibile la concessione del mutuo agevolato da parte del Ministero e che vi siano i fondi disponibili).

Dopo i quattro mesi concessi all'Ispettorato per gli adempimenti sopra detti, in caso di risposta positiva, la domanda verrà trasmessa all'Istituto di credito al quale sia richiesto di concedere il mutuo alle speciali condizioni previste. Infine, ove l'Istituto di credito dia una risposta negativa, il richiedente dovrà avere un margine di tempo, per rivolgersi, se emiliano alla cooperativa comunista, o se veneto magari al parroco, onde ottenere un finanziamento in altro modo. Nell'anno dunque deve rientrare, oltre al termine sufficiente per il disbrigo della pratica, anche quel lasso di tempo ulteriore che possa mettere colui che intende esercitare il diritto di prelazione e che sia eventualmente rimasto senza mutuo in condizioni di reperire altrove una fonte di finanziamento privata.

L'ultimo comma è stato aggiunto su iniziativa prevalentemente di chi vi parla. Occorre stabilire giuridicamente qual è la posizione di colui che, dopo aver esercitato

il diritto di prelazione, non abbia ancora pagato. Noi ci siamo preoccupati di non far iscrivere ipoteca legale e abbiamo proposto che, esercitato il diritto di prelazione senza il pagamento, l'effettuazione del pagamento venga considerata come condizione sospensiva rispetto al passaggio di proprietà, nel senso che la proprietà abbia a passare all'acquirente all'atto del pagamento. In questa maniera, come ho detto, il conservatore non iscriverà ipoteca legale al momento della dichiarazione, da parte dell'acquirente, di voler esercitare la prelazione, ma avrà invece la possibilità di arrivare entro l'anno a trascrivere un documento che accerti di fronte ai terzi l'avvenuto passaggio. In caso diverso, si sarebbe anche potuto considerare il mancato pagamento come elemento risolutivo, ma purtroppo da accertare attraverso un procedimento giudiziario (non so quale altro mezzo si sarebbe potuto trovare).

Nella maniera proposta l'accertamento dell'effettivo pagamento agirà invece in modo da far verificare la condizione sospensiva e congiuntamente il passaggio di proprietà.

Restano, tuttavia, altre questioni da affrontare, che saranno evidentemente risolte con il Regolamento: ad esempio, quella relativa ai rapporti con gli istituti di credito. Noi non potremmo imporre delle regole agli istituti di credito senza averli sentiti e senza studiare un minimo di correlazione tra le norme da introdurre e la loro attività. Ed è anche da stabilire quali saranno, durante il periodo, diciamo così, di pendenza della condizione, i rapporti di coltivazione e se vi sarà eventualmente, ed in quali termini, la corresponsione di interessi dovuti dal compratore. Credo che si dovrebbe dire che continuerà il possesso del proprietario e che proseguirà il rapporto di coltivazione, ma questa è una mia idea personale. I rapporti tra il proprietario venditore ed il coltivatore che abbia esercitato il diritto di prelazione ma non abbia ancora pagato saranno definiti nel Regolamento agli effetti della coltivazione, del pagamento di eventuali interessi, della normale convivenza che è necessaria tra due persone che hanno, entrambe, interesse alla conservazione del fondo ma che non sanno chi, alla fine, sarà veramente il proprietario.

La formula proposta, dunque, non sarà perfetta, ma, per lo meno in gran parte, corrisponde alle esigenze così come sono state esposte dall'una e dall'altra parte: essa comunque non vuol risolvere che un lato del problema. Gli altri si affronteranno poi.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questa è forse una di quelle norme che sarebbero dovute venire fuori dall'armonizzazione che il senatore Carelli aveva auspicato potesse aver luogo tra gli emendamenti della estrema sinistra e l'arrendevolezza della maggioranza, durante la riunione straordinaria della Commissione dell'agricoltura. Ma le sinistre e la maggioranza non si sono accorte e non si accorgono che, portando a 12 mesi il tempo durante il quale si può mettere in esercizio il diritto di prelazione, hanno finito col peggiorare la norma, rendendo tale esercizio più problematico. Ne soffrirà il proprietario che vende per bisogno e che non può certamente attendere un anno per la soddisfazione di tale suo bisogno se non correndo talvolta il rischio di farsi espropriare il fondo, e, per ciò stesso, ne soffrirà il mezzadro avente il diritto di prelazione, che potrà andare incontro alla perdita di tale diritto.

Questa norma così fatta dimentica le esigenze del proprietario. Non vi è dubbio, invero, che chi si decide a vendere un determinato bene non lo fa, normalmente, per andare a giocare alla *roulette*, ma può avere delle esigenze per cui non può attendere il decorso di un anno. E può anche darsi che egli voglia vendere per investire in altre direzioni il ricavando prezzo e, se ha questa possibilità, in un determinato momento, può non averla a 365 giorni di distanza.

Peraltro vorrei ricordare all'onorevole Ministro che questa norma venne dibattuta in Commissione, tant'è che al testo originario del disegno di legge venne apportato un emendamento. Era previsto il termine di un mese per la risposta del mezzadro, colono

o affittuario al proprietario che volesse vendere e il termine di due mesi per l'espletamento delle pratiche; questi due mesi furono portati a tre. Si disse, in sede di Commissione, che complessivamente 120 giorni sarebbero stati più che sufficienti perchè l'Ispettorato provinciale agrario desse il suo responso circa l'idoneità del fondo e perchè gli istituti di credito definissero il mutuo. Se tutto ciò si sarebbe potuto fare in quattro mesi, onorevole Ministro, come ella stessa ha dichiarato, non comprendo perchè si voglia oggi portare ad un anno il predetto termine, rendendo, come dicevo dianzi, la norma dannosa: dannosa per le aspettative del mezzadro, colono od affittuario, che difficilmente si vedrà offerto il fondo per l'esercizio del diritto di prelazione che gli spetta in funzione dell'articolo 7; dannosa per il proprietario, il quale non potrà disporre con una certa immediatezza del denaro ricavando dalla vendita per soddisfare talvolta anche le necessità più urgenti proprie e della propria famiglia.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Signor Presidente, brevissimamente desidero enunciare la nostra posizione sull'emendamento che è stato proposto dal Governo. Noi riteniamo che, sostanzialmente, si ritorni al punto di partenza e che, nonostante il lodevole tentativo che è stato compiuto, siano ancora una volta prevalse quelle pressioni che anche durante tutta la giornata di ieri hanno fatto sì che proposte formulate dagli stessi gruppi della maggioranza fossero respinte, proprio per mantenere quell'indirizzo prestabilito che noi abbiamo criticato.

L'introduzione di un termine, qualunque esso sia, svuota l'emendamento di ogni contenuto concreto, perchè sappiamo tutti che anche il periodo di un anno non è sufficiente per ottenere il mutuo. Ma mi pare che il collega Tortora avesse molto chiaramente sottolineato che la formulazione presentata da lui, come quella presentata da noi, poteva di-

ventare uno stimolo per la burocrazia e per il Governo, perchè potevano essere inserite norme in proposito nello stesso regolamento per far sì che le pratiche e le procedure venissero completate anche entro un termine inferiore ad un anno. Il fatto di assegnare poi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un termine di quattro mesi per gli adempimenti di sua competenza, non modifica affatto la situazione, nè ci libera dalle preoccupazioni che noi abbiamo espresso. Quindi dobbiamo esprimere il nostro giudizio negativo sull'emendamento, così come è stato formulato d'accordo tra il Governo ed i colleghi che hanno accettato le pressioni del Governo, e dobbiamo insistere perchè sia messo in votazione il nostro emendamento.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola desidero innanzitutto ringraziare il senatore Trabucchi per la preziosa collaborazione che ha prestato alla stesura finale dell'emendamento, e per la illustrazione che ne ha fatta, come desidero ringraziare molto il senatore Tortora ed il relatore per l'iniziativa da loro assunta, espressione di un senso vivo di collaborazione. Mi rendo conto che da qualche parte — da parte del Gruppo liberale e da parte del Gruppo comunista — si potrà probabilmente dire che non si è d'accordo, o che si è di parere diverso; però non si può disconoscere l'impegno che il Governo va dimostrando nel prendere in considerazione le varie proposte che sono state formulate. Io me ne sono fatto responsabilmente carico: non è una pressione che ci viene avanzata, è un'opera di collaborazione considerare con alto senso di responsabilità, man mano che stendiamo il testo finale della norma, alcuni aspetti molto importanti, quali la certezza del diritto, il funzionamento degli uffici e la possibilità che quello che noi diciamo in via di principio possa essere rea-

lizzato in modo concreto. Credo che non si possa non riconoscere che anche nel caso specifico — e non è la prima volta — noi abbiamo accettato degli emendamenti che pure ponevano dei problemi molto grossi. Perchè, signor Presidente, di che cosa si tratta in fondo qui? Lo stesso Gruppo comunista quando chiedeva, in occasione dell'esame di un altro provvedimento, che il diritto di prelazione venisse regolato, in quella sede affermava che non c'è una dipendenza diretta tra il riconoscimento del diritto di prelazione e la concessione dei mutui. (*Interruzione del senatore Gomez D'Ayala*).

Mi permetta, sono due aspetti assolutamente diversi. Il diritto di prelazione, che è una innovazione fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, riguarda tutti i coltivatori, nessuno escluso, ed ha un valore permanente e generale; vale per oggi, vale per domani e vale per quella massa di coltivatori che non desiderano o non sono in grado di accettare i mutui. Peraltro, il senatore Tortora ha chiesto di considerare anche il caso particolare, in cui ci sia un coltivatore che ricorre al mutuo. Io me ne sono fatto veramente carico, di questo, ed ho cercato di conciliare le due esigenze senza offendere interessi fondamentali, quale può essere quello del proprietario a non rinviare di troppo l'atto di vendita.

Noi parliamo, nella prelazione, di parità di condizioni, ma non è parità di condizioni il poter vendere subito o il poter vendere dopo parecchi mesi o dopo un anno. Sono, invece, condizioni molto diverse. Ma in modo particolare noi dovevamo procedere facendo sì che i rapporti potessero ispirarsi ai fondamentali ed indispensabili principi di chiarezza e di certezza.

In conformità a tali principi abbiamo steso questo documento. Senatore Conte, quanto io dico non è frutto d'improvvisazione, ma nella elaborazione di tale materia abbiamo il dovere di sentire il parere degli uffici legali, di dare chiarezza giuridica, di controllare anche la possibilità degli uffici di assolvere certi adempimenti. (*Interruzione del senatore Gomez D'Ayala*). Non occorre più di un anno, senatore Gomez D'Ayala. Certo che quando si chiede, come il senatore Tortora

ha chiesto, l'impegno da parte degli uffici di completare non solo l'istruttoria, ma l'intero esame fino alla conclusione della pratica, nel termine preciso che abbiamo indicato in quattro mesi, e tale impegno lo stabiliamo per legge, si dà agli uffici un compito veramente gravoso. Inoltre il Ministro assume una grande responsabilità quando accetta tale richiesta; ed io ho dovuto dedicare alcune ore di questa notte ad accertare la possibilità che gli uffici siano in grado di adempiere positivamente a tali compiti e mettermi in condizione di affermare: questa norma che voi state per votare è una norma che avrà una sua efficacia, un suo valore perchè la Pubblica Amministrazione sente di poter rispondere positivamente all'impegno che le deriva. Certo, voi potete esprimere qualsiasi giudizio, non potete però dire nè che il Governo non si è fatto carico dell'esigenza prospettata, nè che noi esaminiamo le proposte presentate con disattenzione. Devo aggiungere poi al senatore Tortora che, per quanto riguarda i rapporti con le banche, ne faremo oggetto di indicazioni e di accordi precisi, ma nella convenzione, perchè quella è la sede più opportuna. E ci faremo carico di inserire nel regolamento tutte quelle disposizioni che garantiscano la validità ed il pieno e completo funzionamento dei rapporti, così come i proponenti hanno auspicato.

Credo veramente, al di là di tutte le valutazioni, che non si possa non dare atto ai gruppi di maggioranza dell'iniziativa presa e dell'importanza di questa iniziativa; ed al Governo del senso di responsabilità, oltre che della buona volontà con cui ha accettato di tradurre in norma giuridica le esigenze che qui sono state espresse. È per questo motivo che io, consapevole del significato dell'emendamento, chiedo che l'Assemblea voti in senso favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Samaritani, Gomez D'Ayala ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento dei senatori Tortora, Carrelli ed altri è stato ritirato. Metto pertanto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia ora lettura dell'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

ZANNINI, Segretario:

Art. 7.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria, l'affittuario, il mezzadro o il colono, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota del fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale no-

tificazione o l'indicazione del prezzo sia superiore a quella risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, semprechè l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Sia dia lettura dell'articolo 8.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 8.

Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, non potrà nei due anni successivi avvalersi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi, un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

B A T T A G L I A . Domando di parlare per illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Lei, però, senatore Battaglia, non è firmatario dell'emendamento.

B A T T A G L I A . Aderisco anch'io all'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il senatore Battaglia ha facoltà di parlare.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 8 del disegno di legge in esame è stato già oggetto di lunga discussione anche in quest'Aula, in occasione degli interventi che si sono succeduti. Ricordo di averne parlato anch'io e di avere incasellato detta norma tra quelle punitive che il disegno di legge vorrebbe porre in esame.

Ricordo ancora che l'onorevole Ministro nel suo intervento ha detto che di norme punitive in questo disegno di legge non ne esistono, o che, quanto meno, nel Governo non ci sarebbe stata la volontà di crearne. Posso anche ammettere, onorevole Presidente, quest'*animus* del Governo di non creare siffatte norme, ma non vi è dubbio che l'articolo 8 è una norma punitiva e di rappresaglia.

Anzitutto è necessario chiarire la portata, chiarire il contenuto di detto articolo. Ed a tal fine, se mi si consente, vorrei leggerlo nuovamente. Esso recita: « Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, non potrà » (ed ecco la punizione o la rappresaglia!) « nei due anni successivi avvalersi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 ».

Il che significa che un proprietario, anche quando avesse presentato un piano di miglioramento del proprio fondo e anche quando detto piano fosse stato già autorizzato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sarebbe tenuto, o meglio penalizzato a fermarne per due anni la esecuzione, perchè avrebbe detto « no » al coltivatore col quale aveva intavolato solo delle trattative per la vendita del fondo.

Qui nasce una esigenza di chiarezza, onorevole Ministro e onorevole relatore. Noi siamo qui, signor Presidente, e facciamo del nostro meglio perchè non manchi il nostro attivo contributo alla formulazione del disegno di legge in esame. Ma spesso, purtroppo, ci è dato rilevare che le nostre istanze incontrano l'incomprensione più assoluta, per una certa sordità che non possiamo non stigmatizzare. Ci è dato altresì rilevare il poco interesse e, vorrei dire, la superficialità che si pone nell'esame della materia in discussione; tanto è vero che proprio ieri un collega mi domandava: « È vero che nell'articolo 9 è contenuta una norma secondo la quale, se io presento all'Ispettorato dell'agricoltura un piano di miglioramento e questo piano viene approvato, non potrò estromettere il mezzadro dal fondo se questi dichiarerà di volersi rendere acquirente del fondo? ». Ho risposto al collega incredulo che purtroppo era vero. Quindi c'è ancora della gente qui dentro che vota a favore o contro senza conoscere il preciso contenuto di questo disegno di legge.

Ecco perchè, signor Presidente, è necessario che noi si conosca con esattezza il contenuto dell'articolo in esame. Che cosa significa in esso la parola « accordo »? Devesi intendere per « accordo » il preliminare della compravendita? O si deve invece intendere una semplice trattativa, un semplice *pour parler*?

Se si tratta di preliminare, la soluzione è una ed è quella che noi abbiamo dato nel nostro emendamento subordinato; se poi si trattasse di semplice trattativa di compravendita, domando ai cultori di diritto civile presenti in Aula quale valore giuridico abbiano le semplici trattative di una compraven-

dita. Ritengo proprio nessuno, perchè l'articolo 1350 del nostro Codice civile dice chiaramente che il preliminare deve avere la stessa forma dell'atto di trasferimento. E noi conosciamo un vecchio adagio il quale ci ricorda che *quod nullum est nullum producit effectum*. Ora, se dette trattative sono nulle perchè si riferiscono ad una compravendita per la quale è necessario che anche l'atto preliminare sia fatto per iscritto, mi si vuole spiegare il perchè della sanzione contenuta nella seconda parte dell'articolo 8?

Signor Presidente, è ancora necessario che l'onorevole Ministro chiarisca la portata delle sue affermazioni di ieri. Noi abbiamo ancora grande perplessità di fronte all'espressione « prezzo riconosciuto idoneo ». Il Ministro ha dato atto ieri che il riconoscimento della congruità del prezzo costituisce soltanto uno dei presupposti per dare al coltivatore la possibilità di ottenere il mutuo e non costituisce, quindi, un prezzo di imperio. Se si trattasse di prezzo di imperio, io domanderei ai colleghi che mi stanno ad ascoltare: chi sarà quel gonzo di proprietario il quale dirà ad un coltivatore, ad un colono, ad un bracciante agricolo che sarebbe disposto a vendere il fondo a condizione che si raggiungesse un prezzo, ad esempio, di lire 10 milioni, dato che il suo interlocutore — mezzadro, colono o bracciante che sia — potrebbe rivolgersi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e chiedendo di essere ammesso all'acquisto del fondo previo accertamento dell'idoneità dell'immobile a formare l'azienda familiare e della congruità del prezzo, indi pretendere il trasferimento del fondo per il prezzo ritenuto congruo dal detto Ispettorato? Si andrebbe incontro ad una specie di vendita coattiva, assurda sotto il profilo giuridico, inconcepibile per la sua sanzione.

Ecco perchè, onorevole Ministro, abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 8. In via subordinata ne abbiamo chiesto ancora la sostituzione col testo da noi formulato; più subordinatamente ancora, proponiamo che, dopo le parole: « al prezzo », sia inserita l'altra: « concordato ».

A questo punto, mi sia consentito fare delle riflessioni conclusive. Nel nostro emenda-

mento sostitutivo, signor Presidente, mi pare che sia contenuto quanto di meglio si possa desiderare da parte del colono, del coltivatore diretto, dell'affittuario, del bracciante agricolo. In base ad esso, infatti, ove il proprietario si rifiutasse di alienare il fondo per il quale aveva perfezionato un preliminare di compravendita con il coltivatore, quest'ultimo, anzichè denunciare la cosa e far sospendere per due anni ogni possibile miglioria del fondo, potrebbe adire il Tribunale e chiedere il trasferimento coattivo dell'immobile ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile.

Se così è, perchè non inserire una norma che chiarisca il tutto e accordi al coltivatore — dopo che l'Ispettorato agrario abbia riconosciuto l'idoneità del fondo alle esigenze della famiglia coltivatrice e la congruità del prezzo — il diritto di convenire in Tribunale il promittente venditore inadempiente ed ottenere una sentenza che gli trasferisca il fondo?

Sta tutta qui la ragione d'essere dell'emendamento principale e di quelli subordinati da noi proposti.

P R E S I D E N T E . Il senatore Battaglia, nel corso del suo intervento, ha illustrato anche l'emendamento subordinato da lui presentato insieme ai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Si dia pertanto lettura di tale emendamento.

Z A N N I N I , Segretario:

« In via subordinata, sostituire l'articolo con il seguente :

” Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, se il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del Codice civile ” ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sia sull'emendamento proposto in via principale dai senatori Veronesi, Trimarchi ed altri, sia sull'emendamento presentato dagli stessi senatori in via subordinata.

C A R E L L I , *relatore*. Mi permetta, signor Presidente, di intrattenermi pochi minuti su questo argomento. Noi ci troviamo di fronte ad un testo governativo drastico e ad una richiesta di soppressione che ritengo del tutto ingiustificata. Però ci troviamo di fronte anche ad un emendamento subordinato che può avere il suo lato positivo (a tale emendamento è sostanzialmente identico quello presentato dai senatori Milillo, Tomassini ed altri).

I giuristi potranno dire se l'applicazione della norma legislativa formulata nell'articolo 8 del testo governativo possa precludere eventualmente l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 2932 del Codice civile. Tale articolo riguarda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e dice: « Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ».

Io mi rivolgo ai giuristi perchè giurista non sono. Voi giuristi affermate: *lex specialis derogat ex lege generali*. Ora, se adottassimo l'articolo 8 così come viene proposto dal Governo, potremmo determinare una stasi: il proprietario evidentemente non potrebbe fare miglioramenti, il coltivatore non potrebbe avvalersi della norma contenuta nell'articolo 2932 del Codice civile, ed allora tutto rimarrebbe fermo, non si farebbe nessun miglioramento, non si darebbe alcun indennizzo ed alcuna possibilità di riscatto.

Evidentemente ci troveremmo in una situazione di immobilismo, che sarebbe contraria agli interessi nazionali, perchè non potremmo usufruire di una migliore produzione, e che sarebbe anche contraria agli interessi del coltivatore, il quale non potrebbe rivalersi in nessuna maniera, in quanto

vincolato alla norma di cui all'articolo 8 del testo governativo.

Stando così le cose, personalmente — ma credo di interpretare anche l'orientamento della Commissione — io vorrei dire agli onorevoli colleghi (spero di essere stato chiaro e, se non lo sono stato, vi chiedo scusa), di voler esaminare più profondamente questo problema e di voler risolvere la questione con quella competenza che noi riconosciamo a tutti i giuristi presenti.

La Commissione pertanto si rimette al Senato affinchè si pronunci in merito.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Vorrei fare due osservazioni. Anzitutto credo che, prima di esaminare le questioni proposte dagli altri colleghi, sia opportuno discutere e mettere in votazione l'emendamento da noi presentato, che è più ampio, cioè l'emendamento che propone la soppressione degli articoli 8 e 9 ed un nuovo testo in sostituzione di tali articoli.

Vorrei dire al collega Carelli che il richiamo all'articolo 2932 del Codice civile è assolutamente superfluo, perchè quello ivi previsto è un diritto che spetta alle parti indipendentemente da questo provvedimento. Il contenuto della norma prevista dall'articolo 8 del testo della Commissione, che noi pensiamo debba essere modificato nel senso da noi proposto, è completamente diverso: tende ad introdurre un'ulteriore sanzione a carico del concedente il quale si sia reso inadempiente nelle trattative. Quindi, indipendentemente dagli effetti previsti dall'articolo 2932 del Codice civile, del quale le parti si possono sempre valere, quando lo ritengano, al proprietario viene imposta questa ulteriore sanzione.

Noi, comunque, proponiamo che si vada oltre: il collega Brambilla svolgerà poi l'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Per un ordinato svolgimento della discussione, penso che sia op-

portuno fare svolgere anche l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Brambilla, Caruso ed altri, con l'intesa che in sede di votazione avrà la precedenza l'emendamento soppressivo dei senatori Veronesi, Trimarchi ed altri, mentre l'emendamento sostitutivo proposto dagli stessi senatori del Gruppo liberale verrà votato, evidentemente, dopo l'emendamento dei senatori Brambilla, Caruso ed altri.

Si dia pertanto lettura dell'emendamento proposto dai senatori Brambilla, Caruso, Gomez d'Ayala, Compagnoni e Santarelli.

Z A N N I N I , Segretario:

« Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

" La disdetta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 273, non è ammessa qualora il mezzadro, colono, fittuario o partecipante dichiarare anche nel corso del giudizio di sfratto di voler acquistare il fondo ai sensi della presente legge, salvo che il concedente o il locatore sia coltivatore diretto o il coltivatore disponga di altro fondo delle dimensioni di cui all'articolo 11.

Qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'esecuzione è sospesa fino all'espletamento della pratica per la concessione del mutuo " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Brambilla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B R A M B I L L A . Noi partiamo da un principio elementare, in assoluta opposizione agli argomenti che sono stati esposti da parte liberale. Noi consideriamo la mezzadria, la colonia, il contratto di affitto, come istituti ormai universalmente riconosciuti superati e che rappresentano un ostacolo allo sviluppo ed al progresso dell'agricoltura del nostro Paese. La stessa relazione di maggioranza, del resto, riferendosi agli articoli 8 e 9 del presente disegno di legge, richiama giustamente l'attenzione del Senato sui molteplici tentativi che possono essere messi in atto dai proprietari dei fondi per ostacolare,

o meglio per impedire, l'esercizio del diritto di prelazione da parte del mezzadro, del colono, del coltivatore affittuario o partecipante. Nella predetta relazione, oltre che al ricorso ad artifici e a più o meno abili giuochi di interessi, quali la notificazione di prezzi eccessivi ed esosi oppure l'effettuazione di pressioni perchè i terreni vengano considerati suscettibili di impieghi diversi da quelli agricoli, si fa esplicito riferimento ai pericoli reali che deriverebbero da una indiscriminata applicazione della norma contenuta nella lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 273 del 1º aprile 1947, la quale attribuisce al proprietario il diritto di disdetta.

La possibilità che, in tal modo, il concedente renda vano ogni tentativo di accesso alla proprietà da parte del contadino, facendo ricorso alla disdetta, non viene sostanzialmente modificata dagli articoli 8 e 9 del presente provvedimento, i quali lasciano il contadino acquirente ancora alla mercé delle manovre del proprietario e alla discrezione dell'Ispettorato provinciale agrario.

Noi riteniamo che, di fronte ad un proprietario che si rifiuti di alienare il fondo, quando si verifichino le condizioni indicate in questo disegno di legge, non debba più sussistere alcun ostacolo di carattere formale per l'accesso alla proprietà del fondo da parte del coltivatore fittuario e che, quindi, si debba rendere nullo il ricorso del concedente alla disdetta. Tale deve essere, a nostro avviso, lo spirito di una legge che intenda porre il lavoratore senza terra in condizioni di spezzare remore e barriere politiche artificiosamente erette da precedenti leggi di cui sono evidenti i motivi ispiratori, di carattere conservatore e antisociale.

La mancata attuazione di tali principi non potrebbe non aggravare la situazione che sta alla base delle lotte crescenti nelle campagne e del malcontento esistente tra i lavoratori della terra, piccoli fittuari, mezzadri e coloni, che si trovano continuamente vessati dalla proprietà terriera, dalle tasse, dalla speculazione dei monopoli della industria e di mercato, dagli enti consortili bonomiani e dalla Federconsorzi.

Si tratta di una grande categoria di lavoratori che attende dai legislatori una rispo-

sta pronta ed una soluzione del problema vitale dell'accesso alla proprietà della terra. La presente legge, per i suoi già denunciati orientamenti conservatori, che indubbiamente aggraveranno il processo di involuzione nelle campagne e rappresenteranno un grave ostacolo all'accesso dei lavoratori alla proprietà della terra, renderà ancora più amara e dura la situazione delle masse interessate al movimento — che comunque noi riteniamo non si arresterà — per la realizzazione di una programmazione di sviluppo democratico nelle campagne. L'istituto della disdetta, così come discende dalla legge del 1947, deve essere perciò senza alcuna riserva accantonato, proprio per quanto concerne l'obiettivo che dobbiamo proporci nel favorire l'accesso dei lavoratori privi di terra alla proprietà.

Occorre perciò superare gli impacci, le remore e i ritardi che derivano dagli stessi articoli 8 e 9 del presente disegno di legge: l'emendamento che noi presentiamo all'attenzione del Senato è sostitutivo di questi due articoli e tende appunto a tale scopo.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A L E S S I . Signor Presidente, io non ho compreso se ella abbia disposto che sugli articoli 8 e 9 si svolga una discussione unitaria. In caso negativo, riterrei opportuno che ciò avvenisse; poichè, infatti, l'emendamento dei senatori Brambilla, Caruso ed altri è sostitutivo degli articoli 8 e 9, su tali articoli dovrebbe svolgersi una discussione unitaria.

P R E S I D E N T E . Ho aperto la discussione sull'argomento in generale, poichè mi è stata prospettata la necessità di prendere cognizione anche degli argomenti a sostegno dell'emendamento dei senatori Brambilla, Caruso ed altri; per questo motivo ho dato la parola anche al senatore Brambilla. Procederemo pertanto ad una discussione unitaria e poi voteremo i singoli emendamenti.

G R I M A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Signor Presidente, poichè si sta procedendo ad una discussione unitaria della materia contenuta negli articoli 8 e 9, vorrei pregarla di consentirmi di svolgere i miei due emendamenti sostitutivi di tali articoli.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Si dia allora lettura dei due emendamenti sostitutivi proposti dal senatore Grimaldi.

Z A N N I N I , Segretario :

« Sostituire il testo dell'articolo 8 con il seguente :

” Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se vorrà avvalersi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, sarà tenuto a corrispondere al colono o all'affittuario un indennizzo pari al 20 per cento della produzione lorda vendibile delle ultime tre annate agrarie ” » ;

« Sostituire il testo dell'articolo 9 con il seguente :

” Qualora il proprietario ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e non adempia agli obblighi assunti entro il termine fissato nel piano di trasformazione agraria, è tenuto alla restituzione del fondo ed al risarcimento dei danni verso il mezzadro, colono, partecipante o affittuario che già coltivava il fondo ».

P R E S I D E N T E . Comunico inoltre che i senatori Milillo, Tomassini, Schiavetti e Di Prisco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'articolo 8,

le parole: « il proprietario che si rifiuti » con le altre: « e il proprietario si rifiuti » e le parole: « non potrà nei due anni successivi avvalersi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 » con le altre: « si applica l'articolo 2932 del Codice civile ».

Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

G R I M A L D I. Signor Presidente, prendo atto del suo chiarimento in ordine allo svolgimento della discussione. Ero preoccupato perchè, mentre si consentiva di trattare alcuni emendamenti, non si era tenuto conto che io sono presentatore di altri emendamenti, che intendo illustrare. Ho presentato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 perchè penso che il testo di tale articolo, così come è stato formulato, non risponda alle vere esigenze di una giusta ed equa tutela degli interessi dell'agricoltura; e in proposito mi rifaccio, per brevità, a quanto ha ampiamente illustrato nella relazione che ho presentato nella mia qualità di relatore di minoranza.

L'altro emendamento che ho presentato è sostitutivo dell'articolo 9.

A quali concetti mi sono ispirato? Io ho ritenuto che, piuttosto che privare un proprietario del diritto di effettuare le migliorie che intenda fare e per le quali abbia avuto già l'approvazione di un piano di trasformazione fondiaria, si debba incoraggiare questa iniziativa, non fermare questo slancio di operosità, sorto magari per circostanze sopravvenute. E allora la sanzione non deve essere quella di vietare l'esecuzione delle opere di miglioramento, perchè è assurdo punire l'imprenditore che finalmente si sia destato e voglia fare delle opere di miglioramento agrario, contribuendo così ad aumentare il reddito della collettività; poichè, quando una azienda aumenta il proprio reddito, tale aumento non è fine a se stesso ma si estende all'intera collettività.

Ecco allora la necessità di trovare un altro metodo per punire — ammesso che questa punizione debba essere inflitta — colui che assume una utile iniziativa. Egli, infatti,

deve essere stimolato ad eseguire queste opere, e non ostacolato o privato del diritto di farle. Questa è in sintesi, signor Presidente, la portata degli emendamenti da me presentati.

Per quanto riguarda particolarmente l'articolo 9, non vorrei ripetermi, per brevità, ma certo esso nel testo attuale verrebbe veramente a determinare, se approvato, un caso eccezionale, anormale, illogico, amorale, perchè prevede la punizione di quel proprietario che dia disdetta ai coloni ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, per effettuare la trasformazione fondiaria del suo fondo.

Il disegno di legge al nostro esame prevede in tal caso la possibilità di fermare subito l'iniziativa del proprietario mediante un atto del mezzadro con il quale questi dichiara di voler acquistare il fondo, senza nemmeno la garanzia che si sostituirà all'iniziativa di trasformazione del proprietario.

Mi pare veramente che tutto ciò non sia logico, non sia morale, anche perchè c'è il caso inverso, cioè quello del proprietario niente affatto diligente, che non vuole fare miglioramenti nel fondo, a cui interessa poco incrementare la produttività e che quindi non vuole mettere la sua proprietà al servizio della collettività: ebbene, a questo proprietario indifferente, a questo signore che non intende far nulla non accadrà niente di preoccupante; i suoi contadini resteranno nel fondo, magari a pascolare le mucche o le pecore, ma non avranno la possibilità di avanzare la pretesa di acquistare quella terra.

Se questo è morale, io sono nel torto e voi siete nel giusto; ma se questo non è morale, bisogna assolutamente che il Senato corregga un errore che indubbiamente è sfuggito al vaglio diligente e meticoloso della Commissione, di cui faccio parte anch'io ed alla quale voglio tributare un riconoscimento che molti invece le hanno voluto negare. Questo errore forse è sfuggito per la stanchezza che ha preso i componenti della Commissione dopo un estenuante lavoro, ed oggi è giusto e doveroso che, prima che ci colga nuova stanchezza, si rimedi all'errore nei

termini che io ho proposto oppure in termini ancora più idonei.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A L E S S I . Signor Presidente, credo che la discussione che abbiamo iniziato debba investire non soltanto l'emendamento presentato dai senatori Brambilla, Caruso ed altri, ma anche, oltre a quelli già svolti, gli emendamenti presentati dai senatori Veronesi, Trimarchi ed altri e dal senatore Pugliese all'articolo 9, poichè, come ho già rilevato in precedenza, l'emendamento proposto dai senatori Brambilla, Caruso ed altri tende a sostituire il testo di ben due articoli, cioè degli articoli 8 e 9.

Ora, io parlo per dichiararmi contrario alla formulazione e al contenuto dell'articolo 9, al quale credo sia venuto meno l'appoggio di tutti i settori della nostra Assemblea, poichè da tutte le parti sono stati proposti emendamenti sostitutivi o soppressivi. La stessa proposta dei senatori Brambilla, Caruso ed altri, pur confermando una certa veduta circa la sospensione delle disdette previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1947, obbedisce ad una ispirazione che è diversa da quella della rappresaglia — rappresaglia giuridica ed anche rappresaglia sociale —, che invece sarebbe riscontrabile nell'articolo 8 e nell'articolo 9.

Mi dichiaro invece favorevole al contenuto dei due emendamenti presentati dal senatore Grimaldi e dal senatore Pugliese, con le correzioni formali che si renderanno necessarie, perchè i due emendamenti, mentre provvedono alla sistemazione dei diritti del colono disdetto e prevedono le misure afflittive e riparatorie, conseguenziali, mi sembra, ad una condotta del proprietario che si potrebbe definire senz'altro inadempiente o addirittura fraudolenta — nel caso, cioè, che egli abbia disdettato per un programma di bonifica che viceversa non esegue —, scartano, invece, pur sistemando la materia, le soluzioni che a me sembrano incostituzionali, configurate nell'articolo 8 e più particolar-

mente nell'articolo 9 del disegno di legge in esame.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che a torto si sia da qualcuno detto che il disegno di legge in discussione sia un provvedimento eversivo o, comunque, modificativo del sistema generale del nostro diritto. Esso, anzi, si conforma in modo piuttosto ortodosso non solo ai principi generali del diritto e dell'ordinamento giuridico, ma anche agli istituti contenuti nello stesso nostro Codice civile.

Così però non potrebbe ancora dirsi qualora venissero votati l'articolo 8, così come è stato proposto, e soprattutto l'articolo 9, in quanto questi articoli, e più particolarmente l'articolo 9, sanciscono una rappresaglia giuridica a una condotta giudiziaria non solo prevista, ma tutelata dalle leggi italiane, il che porrebbe in essere una contraddizione palese, oltre che un assurdo. Non è infatti pensabile che *qui suo jure utitur* possa ledere il diritto altrui.

A parte tale contraddizione, quella cioè costituita dalla rappresaglia giuridica verso chi si avvalga del sistema della legge che tutela l'azione giudiziaria particolare o l'eccezione giudiziaria particolare, mi pare che sia evidente l'incostituzionalità dell'articolo 9, tanto che, approvando detto articolo, noi determineremmo forse la paralisi di tutto il testo della legge. Con l'articolo 9, infatti, si configurerebbe l'ipotesi di un esproprio da parte del privato, e nemmeno per una ragione di pubblica utilità, che il privato certo non potrebbe mai incarnare, ma solo in relazione al suo diritto particolare.

Ma, soprattutto, l'articolo 9 non è ammissibile in quell'atmosfera innovatrice, tendente all'incremento economico e all'incremento sociale, che è comune a tutti i settori del Parlamento, in quanto sembra proprio reprimere, o per lo meno arrestare, quel moto di rinnovamento culturale — in cui sono comprese le trasformazioni agrarie — che invece è nell'anelito di tutti.

Avrei desiderato che fosse stato presente qui il senatore Cipolla, che tanta parte attiva prende nella discussione di questi problemi.

Noi in Sicilia abbiamo legiferato, in materia di riforma agraria, in modo assai dif-

forme dalla riforma agraria nazionale, perchè, se da una parte abbiamo stabilito dei limiti obiettivi ed invalicabili alla proprietà terriera — ma in determinate condizioni —, dall'altra abbiamo tutelato qualsiasi sforzo che fosse proteso a sostituire l'assenteismo tradizionale dei proprietari che si davano a coltivazioni di carattere estensivo; abbiamo cioè voluto tutelare l'opera di quanti erano presenti nei fondi e ad essi conferivano non solo il loro sforzo morale, affettivo, intellettuale, ma anche il loro sforzo economico. Pertanto il limite di 150 ettari, imposto dalla nostra legge di riforma agraria alla proprietà, si riferisce al latifondo e allo assenteismo, mentre abbiamo escluso da qualsiasi esproprio non solo i fondi che si fossero appalesati bonificati, ma anche quelli in corso di trasformazione, proprio per sottolineare l'esigenza, generalmente avvertita, di incoraggiare ed agevolare il progresso della nostra agricoltura.

Ora, questo articolo 9 contraddice non solo alla nostra ispirazione ma anche ad un'ovvia esigenza generale, in quanto arresta la trasformazione del fondo di colui che già si sia impegnato ad eseguire la trasformazione stessa.

Infine debbo sottolineare la problematica di ordine giuridico posta dall'articolo 9. Che natura avrebbe il provvedimento dell'Ispettorato che fissa il prezzo? Sarebbe un provvedimento di carattere amministrativo, con l'implicita tutela della giustizia amministrativa? In questo caso, l'ispettore sarebbe l'organo ministeriale e la tutela del diritto del privato sarebbe assicurata fino al Consiglio di Stato. Oppure l'ispettore sarebbe null'altro che un perito, un consulente con il compito di stimare i beni, come base di un provvedimento che sarebbe emanato da non si sa quale altra autorità, la quale coattivamente fisserebbe poi il prezzo e determinerebbe l'esecuzione obbligatoria del contratto?

Di fronte a questa serie di problemi, che si riferiscono al controllo, alla giurisdizione, si delinea un vero e proprio caos. Ecco perchè mi permetto di esprimere il parere — del resto, a quanto sembra, condiviso da tutti i settori del Senato — che si debba addiventare ad una nuova formulazione dell'articolo 9, il cui testo potrebbe risultare da una

fusione dell'emendamento presentato dal senatore Grimaldi, al fine di provvedere congruamente alle riparazioni dovute al mezzadro e al colono, qualora sia stata frustrata la sua aspettativa, e di quello presentato dal senatore Pugliese, al fine di sistemare la materia in modo congruo e coerente con il nostro sistema giuridico generale.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

C A R E L L I, relatore. La Commissione si trova ora di fronte ad un'alternativa positiva, che sembra più rispondente alle esigenze. Pertanto essa, ritenendo valido il contenuto degli emendamenti presentati all'articolo 8 rispettivamente dai senatori Veronesi, in via subordinata, Milillo e Grimaldi, si rimette al Senato per ciò che concerne la soluzione definitiva del problema.

C O N T E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T E. Debbo porre una questione relativa all'ordine dei lavori. Secondo noi, l'emendamento più lontano dal testo è quello presentato dai senatori Brambilla, Caruso ed altri, che, pertanto, dovrebbe essere messo in votazione con precedenza sugli altri.

P R E S I D E N T E. L'emendamento che si discosta maggiormente dal testo è quello soppressivo dei senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi.

C O N T E. Il senatore Carelli ha espresso ora il suo giudizio non sull'emendamento soppressivo, ma sugli emendamenti sostitutivi dei senatori Milillo, Veronesi e Grimaldi, ai quali intendevo riferirmi. Ora io chiedo che nella votazione si segua questo ordine: anzitutto l'emendamento soppressivo del collega Veronesi, indi il nostro, infine gli altri emendamenti.

P R E S I D E N T E. Senatore Conte, ho già spiegato che seguiremo tale ordine di votazione.

Invito ora l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Siamo evidentemente contrari all'emendamento soppressivo. In via principale, sosteniamo l'articolo 8 del testo governativo, in via subordinata, però, non ci opponiamo alla proposta del relatore. Se quindi il Senato vorrà accogliere la proposta del relatore, il Governo non si opporrà.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto innanzitutto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 8, proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento proposto dai senatori Brambilla, Caruso, Gomez D'Ayala, Compagnoni e Santarelli, tendente a sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente articolo:

« La disdetta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, non è ammessa qualora il mezzadro, colono, fittuario o partecipante dichiarati anche nel corso del giudizio di sfratto di voler acquistare il fondo ai sensi della presente legge, salvo che il concedente o il locatore sia coltivatore diretto o il coltivatore disponga di altro fondo delle dimensioni di cui all'articolo 11.

Qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'esecuzione è sospesa fino all'espletamento della pratica per la concessione del mutuo ».

CARELLI, *relatore*. Premetto che la Commissione non è contraria ai due emendamenti Veronesi e Milillo, per i quali si rimette al Senato. La Commissione è invece contraria all'emendamento del senatore Brambilla.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario a quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Brambilla, Caruso ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

La Commissione ha già espresso il suo avviso sull'emendamento proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi, Battaglia e Grassi, tendente a sostituire, in via subordinata, l'articolo 8 con il seguente:

« Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, se il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1 al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del Codice civile ».

CARELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI, *relatore*. In aggiunta a quanto ho dichiarato precedentemente, osservo che, se si ritenesse di approvare l'emendamento, si dovrebbe effettuare il coordinamento tra l'emendamento stesso e quello dei senatori Milillo, Tomassini ed altri.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. È chiaro qual è il contenuto dell'articolo 8 o almeno la fattispecie sulla quale si è raggiunto l'accordo. Nella fattispecie di cui all'articolo, noi siamo completamente al di fuori dell'ipotesi della prelazione.

Ed allora, se le cose stanno così, è ragionevole che, nella sistemazione definitiva, l'articolo 8, nel testo attuale o nel testo che

noi ci auguriamo venga approvato dal Senato, sia collocato subito dopo l'articolo 3, per mettere in evidenza che questa norma si riferisce all'ipotesi in cui si chieda un mutuo da parte del coltivatore con riferimento ad una libera contrattazione.

P R E S I D E N T E . La Commissione è del parere d'inserire, in sede di coordinamento, l'articolo 8 dopo l'articolo 3?

C A R E L L I , relatore. La richiesta potrà essere presa in considerazione successivamente, signor Presidente.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Io difendo il testo governativo, ma non mi oppongo alla loro proposta, senatore Veronesi e senatore Trimarchi. Desidero però sia chiaro il concetto che, se le due parti hanno concordato la compravendita ad un determinato prezzo e l'Ispettorato dell'agricoltura ritiene congruo un prezzo inferiore, l'impegno rimane fermo per il prezzo concordato e non per il prezzo d'imperio. È questo il vostro concetto? Siete sicuri che questo è il significato del testo scritto?

T R I M A R C H I . È esatto.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ho voluto essere sicuro perchè con questo spirito — e ciò deve rimanere fermo agli atti del Senato — noi approviamo l'emendamento.

D I R O C C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I R O C C O . Desidero dare un chiarimento per quanto riguarda i due emendamenti che sono stati presentati e che vengono accolti ambedue dalla Commissione.

Il senatore Milillo propone di sostituire le parole: « il proprietario che si rifiuti » con le altre: « e il proprietario si rifiuti ». Pertanto il testo suonerebbe così: « Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo... ». Nella seconda parte l'emendamento del senatore Veronesi concorda con quello del senatore Milillo. Infatti il senatore Milillo respinge la dilazione dei due anni e propone di sostituire il brano che inizia con le parole: « non potrà nei due anni successivi, eccetera » con le altre: « si applica l'articolo 2932 del Codice civile ».

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **A L E S S I .** Le osservazioni dell'onorevole Ministro sono estremamente delicate. Però la dizione dell'articolo si offre più alla interpretazione contraria a quella che è stata data dal Ministro che non a quella che noi desidereremmo fosse accolta dal giudice. Nè le nostre dichiarazioni fatte in questa sede, per autorevoli che siano, potranno mai costituire un obbligo rispetto al potere di interpretazione che appartiene al giudice. Infatti nè i lavori preparatori, nè le dichiarazioni dei legislatori si identificano con il testo della legge, che, invece, esprime una sua volontà inerente alle sue parole e alla sua logica. Per questo motivo io, signor Presidente, propongo che alle parole: « prezzo riconosciuto congruo » si sostituiscano le altre: « prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo », perchè altrimenti il prezzo di riferimento per l'esecuzione specifica sarebbe il prezzo indicato dall'Ispettorato, il che significherebbe esproprio incostituzionale.

T O R T O R A . Io sono contrario a questa modifica.

C O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Signor Presidente, a me sembra che tutta questa congerie di nuove proposte che vengono fatte quasi a getto continuo, per cui ad un certo momento non sappiamo di che stiamo discutendo nè su che cosa dovremo votare fra poco, serve solo a confondere le idee, che erano abbastanza chiare riguardo al testo presentato dalla Commissione. Lei sa che noi non siamo d'accordo con questo testo, tanto che avevamo proposto un emendamento sostitutivo. Ma, una volta respinto quell'emendamento sostitutivo, a me sembra, signor Presidente, che la dizione, la lettera dell'articolo 8 corrisponda perfettamente allo spirito che ha animato la maggioranza della Commissione nel formulare tale articolo e che non abbiano ragione d'essere le perplessità nè possano sorgere dubbi nei giudici.

L'articolo 8 dice: « Qualora siano iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti... ». È evidente che, se c'è l'accordo tra le parti, c'è anche l'accordo sul prezzo, e non capisco la proposta, ora formulata dal senatore Alessi, di ripetere il concetto introducendo le parole: « prezzo stabilito dalle parti ». Se c'è l'accordo per fare la richiesta di mutuo, la quale evidentemente verrà fatta per una determinata somma che non potrà che corrispondere a quella fissata nell'accordo intervenuto tra le parti, perchè inserire quelle parole, che costituirebbero solo una ripetizione?

C'è poi la questione di sostanza, onorevoli colleghi. La materia disciplinata da questo articolo resta soggetta a tutta la legislazione civilistica italiana, in quanto applicabile; non c'è quindi bisogno di richiamare tale legislazione. Era necessaria una sanzione particolare per i danni derivanti dalla rottura di contratto, dall'essere venuti meno alle promesse e ai compromessi fatti; tale sanzione particolare di carattere straordinario veniva appunto posta in essere con questo articolo. Ora la si vuole abolire: questa è la realtà dei fatti. Lo si dica allora chiaramente: io sono meravigliato del fatto che il signor Ministro affermi di difendere questo principio, ma non lo difenda poi fino in fondo. Evidentemente quella sanzione aveva una ragione logica;

essa infatti era dettata dalla considerazione della difficoltà, per il coltivatore e per il mezzadro, di poter adire le vie giudiziarie, di poter cominciare una causa, un giudizio, di anticipare le somme necessarie, eccetera. Per questo motivo si pensava ad una sanzione di carattere particolare. Oggi invece si vuole lasciare completamente questa questione alla normale legislazione contrattualistica vigente, stabilendo che non vi sia alcuna sanzione per il proprietario che sia venuto meno ai propri impegni, che, dopo avere permesso che il proprio mezzadro o il proprio affittuario cominciasse ad affrontare le spese per iniziare le pratiche per la concessione del mutuo e andasse a pregare Tizio e Caio per essere raccomandato, per ottenere tutti i documenti che sappiamo essere necessari in Italia per poter esplicitare una pratica di questo tipo, ad un certo momento non ne voglia più sapere di alienare il fondo. I casi, infatti, in cui il mezzadro o il colono si avvarrà dell'articolo 2932 del Codice civile saranno casi eccezionali, casi rarissimi. La verità è che, con la proposta di rinviare al Codice civile, si vuol abolire quell'unica sanzione che era prevista a carico del proprietario. Ma allora, colleghi e amici, ditelo chiaramente e non portiamo la questione per le lunghe.

S C H I A V E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I . Il collega Conte ha voluto affermare che in coloro i quali propongono l'applicazione dell'articolo 2932 del Codice civile vi sia la riposta intenzione di impedire qualsiasi sanzione nei riguardi del proprietario inadempiente, che si sia fermato a metà. Ciò non è vero, per quello che ci riguarda; io devo dire, anche a nome del collega Milillo, il quale ha steso insieme con me ed altri colleghi l'emendamento in questione, che noi non abbiamo avuto alcuna intenzione di impedire la sanzione, prevista nel testo della Commissione, della sospensione per due anni del diritto di disdetta da parte del proprietario; riteniamo anzi che si tratti di una sanzione estrema-

mente debole e che occorra invece stabilire una sanzione molto più precisa e molto più drastica, e ciò anche perchè, se diamo la possibilità al proprietario di traccheggiare, di mercanteggiare, può darsi che in questo modo contribuiamo ad aumentare quel fenomeno della lievitazione dei prezzi che è stato denunciato a proposito dell'immissione sul mercato fondiario di una somma considerevole di miliardi. Per queste ragioni noi insistiamo sul nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Alessi ed altri senatori hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nell'emendamento subordinato proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi ed altri, dopo le parole: « al prezzo », le altre: « dalle parti stabilito e ».

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, io penso che si debba votare prima l'emendamento proposto dal senatore Alessi. Tale emendamento ha un valore puramente di chiarificazione del dettato della legge: non ha altra portata, non ha alcuna funzione innovativa. Esso serve, d'altra parte, a confermare nella maniera più chiara quella che è la volontà sin qui espressa dal Senato.

Io mi permetto di dissentire da quello che ha detto poco fa, su questo specifico punto, il senatore Alessi, cioè che i lavori preparatori abbiano scarsa importanza, che quanto dicono i senatori nell'Aula o in Commissione abbia rilevanza soltanto nei limiti in cui possono avere rilevanza, in sede di interpretazione, i lavori preparatori. Chiari- sco questo punto, perchè dalla discussione che si sta svolgendo stamani è emerso che la volontà del Senato, cioè la volontà del legislatore, è una, e cioè che, quando le parti convengono di dar vita ad una compravendita, devono necessariamente raggiungere un accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto e in primo luogo sul prezzo. Se le parti hanno raggiunto un accordo, vuol dire che hanno fissato un prezzo.

In secondo luogo, è assolutamente chiaro che l'intervento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non è destinato ad incidere sulle volontà delle parti, ma è un intervento che serve esclusivamente per fornire un « nulla osta » per lo svolgimento della pratica di concessione del mutuo. Dato che questa è la portata del « nulla osta », si tratta di due cose ben diverse che non si possono confondere. Ed allora, quando il senatore Alessi propone che il testo da noi presentato sia integrato nel senso di dire: « prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo », non fa altro che chiarire una volontà già chiaramente espressa nel testo da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, è evidente il mio imbarazzo: a parte il fatto che mi trascino con febbre e influenza da due giorni, è veramente fatica improba il dover esaminare e considerare responsabilmente emendamenti presentati all'ultimo momento. Noi stiamo discutendo di cose molto delicate, ed è mio compito considerare i testi da voi proposti per valutarne le possibilità di applicazione, la certezza del diritto, la rispondenza ai principi. Ed in queste condizioni il mio disagio non può non essere grande.

Per l'articolo 8 ho dichiarato che mi rimetto al parere della Commissione, anche in uno spirito di collaborazione aperto a ricevere tutti i consigli ed i contributi. Ciò che però mi turba profondamente è che, avendo io espresso il dubbio che qui finiremmo col correre il rischio di introdurre addirittura un tipo di esproprio, imponendo la vendita ad un prezzo non concordato dalle parti, proprio dal settore liberale, si esce poi fuori con l'affermazione: ci siamo sbagliati, abbiamo dimenticato due frasi. Chiedete, quindi, di integrare il testo ma, integrato da voi, il testo non può non rendere dubbiose le altre parti, sicchè nascono nuove incertezze.

Arrivati a questo punto, signor Presidente, io chiedo formalmente che si voti il testo proposto dalla Commissione. Del testo della Commissione conosco vantaggi ed inconvenienti; ma lo abbiamo valutato e sappiamo cosa significa. Non me la sento invece di votare dei testi per i quali non vi sono accordi e sul cui valore esistono incertezze, al punto tale che gli stessi proponenti sono obbligati a presentare emendamenti all'ultimo momento. Pertanto, se non c'è un accordo pieno da parte della maggioranza, chiedo che si voti il testo proposto dalla Commissione.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Signor Presidente, io ritengo che la proposta formulata dai senatori Veronesi e Milillo nei loro emendamenti vada considerata ed accolta, sia pure dopo i chiarimenti che il Ministro nella sua responsabilità ha dato al Senato. Desidererei osservare al senatore Conte che la sanzione prevista dal testo della Commissione è effettivamente di poca importanza — e in questo sono d'accordo con quanto ha affermato il senatore Schiavetti —, mentre la sanzione proposta dai senatori Trimarchi, Veronesi, Milillo ed altri è la massima, in quanto costringe il proprietario ad attuare il contratto sulla base dei preliminari stabiliti e concordati dalle parti. È facile, sulla base dei preliminari scritti, adire l'autorità giudiziaria e ottenere l'esecuzione del contratto, attraverso anche, per coloro che non avessero mezzi, l'istituto del gratuito patrocinio, che in questo caso verrebbe concesso senz'altro. Resta comunque che, non appena notificata la citazione, il proprietario concedente sarebbe nell'impossibilità di effettuare altre vendite, perchè nessun acquirente, dopo la trascrizione della citazione, si presterebbe a nuovi contratti di fronte alla priorità del diritto del locatario, il quale avrebbe dalla sua l'articolo 2923 del Codice civile.

Pertanto io ho l'impressione che la massima sanzione che si possa infliggere al pro-

prietario inadempiente e la massima garanzia che si possa offrire al colono acquirente sia quella prevista dagli emendamenti Veronesi e Milillo.

Quanto alla sicurezza che il contratto sia fissato secondo la volontà delle parti, non vi può essere dubbio al riguardo anche nella formulazione proposta dai senatori Veronesi, Trimarchi ed altri. Essa comunque potrebbe essere ulteriormente chiarita secondo le proposte del senatore Alessi, aggiungendo le parole: « dalle parti stabilito e ». Ritengo che, fatto questo, la maggioranza o per lo meno il Gruppo della Democrazia cristiana possa votare in tutta tranquillità gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione della modifica proposta dal senatore Alessi e da altri senatori, tendente ad inserire nell'emendamento proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi ed altri, dopo le parole: « al prezzo », le altre: « dalle parti stabilito e ».

B E L L I S A R I O . Ma l'emendamento è accolto dal Governo?

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento è accolto dal Governo. Se non fosse approvato, il Governo ripiegherebbe sul testo governativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modificazione proposta dai senatori Alessi ed altri all'emendamento Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva la modificazione dei senatori Alessi ed altri è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Il Senato approva.

Avverto che la Commissione ha proposto di coordinare gli emendamenti presentati ri-

spettivamente dai senatori Veronesi, Trimarchi ed altri e dai senatori Milillo, Tomassini ed altri in un nuovo testo, che, con l'aggiunta della modifica proposta dal senatore Alessi e da altri senatori, risulta così formulato:

Art. 8.

Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell'articolo 2932 del Codice civile.

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

È superato invece l'emendamento del senatore Grimaldi tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, per accordo intervenuto tra le parti sulla compravendita del fondo, il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente articolo 1, al prezzo riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se vorrà avvalersi della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, sarà tenuto a corrispondere al colono o all'affittuario un indennizzo pari al 20 per cento della produzione lorda vendibile delle ultime tre annate agrarie ».

Passiamo ora all'articolo 9. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 9.

Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 1 del de-

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, l'esecuzione non può aver luogo se il coltivatore dichiara entro trenta giorni dalla notificazione di voler acquistare, purchè si dichiari disposto ad accettare il prezzo che sarà ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale agrario ed acquisti il fondo entro un anno dalla notificazione medesima.

P R E S I D E N T E L'emendamento presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi, tendente a sopprimere l'articolo, è stato ritirato.

Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia nuovamente lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

" Qualora il proprietario ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e non adempia agli obblighi assunti entro il termine fissato nel piano di trasformazione agraria, è tenuto alla restituzione del fondo ed al risarcimento dei danni verso il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario che già coltivava il fondo " ».

G R I M A L D I . Signor Presidente, dato che la materia dell'articolo 8 ha trovato una diversa, accettabile regolamentazione attraverso una nuova formulazione di tale articolo, che è stata approvata, io prendo atto di ciò e rinuncio a trattare l'emendamento da me presentato.

B I S O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I S O R I . Signor Presidente, se non erro abbiamo respinto poco fa l'emendamento Brambilla, Caruso ed altri, tendente a sostituire gli articoli 8 e 9. Se quell'emendamento è stato respinto, a me pare

che ormai sia preclusa la discussione sull'articolo 9.

P R E S I D E N T E . No, senatore Bisori. Mi scusi, ma io ho dichiarato che si sarebbe fatta una discussione congiunta sugli articoli 8 e 9 ed ho anche detto che la eventuale reiezione dell'emendamento Brambilla non sarebbe stata preclusiva della discussione dell'articolo 9.

I senatori Veronesi, Trimarchi, Battaglia e Grassi hanno proposto, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore Pugliese, le parole: « ad acquistare un fondo » con le altre: « ad acquistare un altro fondo ».

V E R O N E S I . Rinunciamo a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Pugliese.

Z A N N I N I , Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, l'esecuzione è sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiara di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice.

In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pugliese ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **P U G L I E S E .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9, così come

formulato nel testo della Commissione, ha suscitato e suscita gravi perplessità, in quanto crea grossi problemi. Come i colleghi ri-corderanno, l'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 (sottolineo la data, perchè trattasi di un provvedimento legislativo adottato sotto un Governo cui partecipava anche il Partito comunista: infatti il decreto fu proposto dall'onorevole Fausto Gullo, Ministro dell'agricoltura) alla lettera b) stabiliva: « Non è concessa proroga ai contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione agraria dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura ». Secondo l'articolo 9 di questo disegno di legge, così come esso risulta formulato, la disdetta non può aver luogo se il coltivatore dichiara, entro trenta giorni dalla notificazione, di voler acquistare al prezzo che sarà ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed acquisti il fondo entro un anno dalla notificazione. Ora a me pare che tale norma ponga, prima di tutto, un'eccessiva limitazione del diritto di proprietà, al di là della lettera e dello spirito dell'articolo 42 della Costituzione. Non va dimenticato infatti che il secondo e il terzo comma del predetto articolo recitano: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ». Qui ci troviamo di fronte a qualche cosa che somiglia ad un'espropriazione, ma non per motivi di interesse generale. A ciò si aggiunga che, con la norma proposta, si verrebbero a ostacolare le opere di trasformazione radicali e immediate; quindi, in sostanza, noi emaneremmo una norma antiproduttivistica, antieconomica e pertanto antisociale. (Commenti dalla sinistra).

Ecco perchè mi sono proposto, con l'unico emendamento da me presentato in mezzo a questa fitta selva di emendamenti, di andare incontro alle legittime istanze del coltivatore, sospendendo per un anno l'esecuzione della disdetta e dandogli la preferenza nelle concessioni creditizie, ove il coltivatore dichiara di impegnarsi ad acquistare un fondo a norma della presente o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà contadina.

Non credo che occorran altre parole per sottolineare la gravità dell'articolo 9, che verrebbe ad impedire l'azione dinamica, propulsiva, produttiva del proprietario che voglia non solo trasformare, ma effettuare trasformazioni radicali e immediate, e che spingerebbe così indirettamente il proprietario stesso verso quella forma di assenteismo che tutti noi, di tutti i settori di questa Assemblea, abbiamo deprecato e depreciamo.

Ecco perchè ho fiducia che il mio emendamento venga accolto. Devo aggiungere che, essendomi stato fatto presente che sarebbe opportuno sostituire nel mio emendamento la formula « dichiararsi di essere disposto ad acquistare » con l'altra « si impegni ad acquistare », non ho nulla in contrario alla variazione.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, vorrei rilevare la gravità di quanto è accaduto in ordine all'articolo precedente. (*Proteste dal centro e dal centro-destra*).

Gli articoli 8 e 9 sono collegati. Abbiamo un articolo 8 presentato dalla Commissione, che modifica l'articolo 17 presentato dal Governo, il quale non poneva alcun termine, nè di un anno nè di due nè di tre, ma stabiliva che il proprietario il quale si rifiutasse di alienare il fondo non potesse avvalersi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del 1947, n. 273. Questo era stato affermato come impegno concordato tra le parti costituenti la maggioranza governativa.

Ora qui noi abbiamo visto che la maggioranza governativa fa la sentinella quando si tratta di respingere emendamenti che vengono dalla sinistra, anche dalla sinistra democristiana, mentre il testo governativo viene continuamente modificato in senso favorevole alla destra; ciò si è fatto con il testo presentato dalla Commissione, e ciò si farebbe in misura ancora maggiore, nell'interesse dei concedenti, se venisse accolto il testo dell'articolo 9 proposto dal senatore Pugliese.

Pertanto noi comunisti chiediamo che, invece di votare l'articolo 9 della Commissione o l'emendamento proposto dal senatore Pugliese, si ritorni al testo del Governo. (*Commenti dal centro e dal centro-destra*).

T O R T O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O R T O R A . Debbo dire innanzitutto che in queste discussioni accese io non ravviso nulla di drammatico; vi vedo invece il senso di responsabilità di una Assemblea che valuta e giudica un progetto di legge che, nel suo insieme, è estremamente positivo. Evidentemente, di fronte a delle proposte di emendamento, è nostro dovere esprimere un giudizio.

Il Gruppo socialista, sull'emendamento del senatore Pugliese, fa queste osservazioni, che discendono da una attenta valutazione del problema. Noi sappiamo che le disdette invocate ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 273 del 1947 sono sempre state uno strumento vergognoso di pressione e di ricatto nei confronti dei mezzadri, tant'è che anche oggi con quest'arma, ad esempio, nella mia zona, si impedisce addirittura ai mezzadri, ricattandoli, di godere della ripartizione dei prodotti al 58 per cento, poichè il concedente dice al mezzadro: io eseguo opere di trasformazione e quindi posso impartirti la disdetta; o ti assoggetti ad una pattuizione al di fuori delle prescrizioni di legge oppure io proseguo per quella strada. Quindi, è uno strumento di cui difficilmente si può dire che sia riuscito a determinare la valorizzazione della nostra agricoltu-

ra, ma che è risultato principalmente uno strumento di pressione, sul piano sociale.

Di qui il valore dell'articolo 9, così come è stato proposto dal Governo all'atto della presentazione del disegno di legge.

Altre considerazioni sono state fatte in proposito e non intendo ripeterle, per cui il Gruppo socialista dichiara di dare il suo assenso all'articolo 9 così come è stato proposto dal Governo nel suo testo originario e così come è stato sostanzialmente riconfermato in sede di Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. Signor Presidente, le leggi — ripeto ancora una volta — devono essere chiare, semplici ed applicabili. Noi, esaminando l'articolo 9, ci siamo accorti che esso, nella sua formulazione attuale, impedirebbe al proprietario, in sede di applicazione, di effettuare miglioramenti e al tempo stesso non darebbe la possibilità di realizzazioni pratiche al coltivatore. Quindi, con l'attuale articolo 9, si paralizzerebbe qualsiasi attività, sia nel senso della produzione, sia nel senso sociale. Evidentemente, il legislatore deve preoccuparsi di queste situazioni. Ora, è illogico pensare che la situazione del coltivatore non debba essere considerata. D'altra parte, quando un provvedimento viene attuato, non deve turbare l'economia generale e neppure l'economia di particolare settore.

Ed allora, ecco che l'emendamento proposto dal senatore Pugliese risolve abbastanza bene, con chiarezza, il problema. (*Interruzioni e clamori dall'estrema sinistra*). Volete voi che il coltivatore venga in possesso della terra? Ed allora, con l'emendamento Pugliese, si ha la certezza che il coltivatore avrà il suo podere, mentre, con l'applicazione della norma di cui all'articolo 9, noi non siamo certi di difendere gli interessi del coltivatore. (*Interruzioni e clamori dall'estrema sinistra*). Poichè l'emendamento del senatore Pugliese dice alla fine: « In tal caso il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni crediti-

zie previste dalle leggi in vigore », vi è la certezza che il coltivatore avrà il suo nucleo economico concreto e reale, mentre, d'altra parte, la Nazione potrà usufruire dell'attività dei responsabili nei miglioramenti, nell'esaltazione della produzione.

In questo senso noi della Commissione vediamo un aspetto positivo nella proposta del senatore Pugliese, e pertanto la maggioranza della Commissione esprime parere favorevole alla proposta stessa. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, vi sarei grato di qualche minuto di attenzione scusandomi se forse stamani non riesco ad esprimermi chiaramente e a dare tutto quel contributo che vorrei; ma la stanchezza prende tutti, e da parte mia non si tratta solo di stanchezza, ma ad essa si aggiunge uno stato febbrile che mi rende il lavoro veramente difficile. Questo è un punto che ho sempre riconosciuto molto delicato. Già in sede di Commissione, come potranno ricordare gli onorevoli senatori che ne fanno parte, io espressi la mia preoccupazione che il testo, non troppo chiaro, potesse dare luogo a degli equivoci.

Nella mia replica, ho ribadito questo concetto esponendo il significato che noi diamo all'articolo 9, e chiarendo in proposito il pensiero mio e del Governo, al quale ho portato e sostenuto il testo in sede di Consiglio dei Ministri. E mi sembra, invero, di avere chiarito esattamente, in vari interventi, qual è la posizione del Governo. Di fronte ai dubbi espressi da tutte le parti, in senso positivo e negativo, qualcuno con forti timori, qualcun'altro forse con la recondita soddisfazione che questo testo potesse accogliere delle aspirazioni che non erano nelle nostre intenzioni, ricordo che ho chiesto l'autorevole parere di esperti giuristi. Da più parti è stato espresso il timore che questo testo potesse introdurre

senza volerlo, quasi di contrabbando, un fatto di eccezionale importanza, addirittura una nuova forma di esproprio. Orbene, come loro sanno, il Governo considerò l'esproprio, ma lo considerò esclusivamente in riferimento al riordino fondiario, in vista dell'interesse di pubblica utilità che, a parer nostro, questo presenta. Ma, per il caso che andiamo esaminando, non era assolutamente considerato l'esproprio. Su tale punto siamo stati ed intendiamo essere espliciti e precisi, anche perchè l'esproprio, non soltanto non avrebbe, in questo caso particolare, lo scopo della pubblica utilità, ma sarebbe contraddittorio con i nostri principi. Infatti, se per tale materia introducessimo l'esproprio, praticamente obbligheremmo un privato a vendere, ad un prezzo ben determinato, a favore di un altro privato, attraverso una procedura strana basata sul parere di un Ispettorato concernente la congruità del prezzo.

In tal caso imporremmo l'esproprio, non nei confronti di un proprietario assenteista, ma, anzi, di un proprietario attivo, e tanto attivo da voler investire i suoi capitali ed i suoi risparmi nell'agricoltura.

Ma, quello che sarebbe ancora più grave, è che metteremmo in moto un tale congegno per cui il proprietario assenteista, che non fa niente, se ne starebbe tranquillo, mentre al proprietario attivo che ha preso una iniziativa, che si sobbarca al compito di sottoporre i suoi piani all'Ispettorato perchè questo li riconosca idonei — e in questa idoneità c'è anche un aspetto sociale perchè evidentemente il proprietario assume l'impegno di retribuire i propri dipendenti in un determinato modo — si risponderebbe: noi non soltanto non accogliamo la tua proposta ma ti puniamo duramente, addirittura ti togliamo il fondo; un tal concetto era lontanissimo dal nostro pensiero. Quando mi sono trovato di fronte a un tale problema, ho lealmente dichiarato che era necessario modificare il testo e lo abbiamo modificato. Questo è l'unico punto su cui, in sede di Commissione, ci eravamo riservati di procedere ad un approfondimento e chiarimento del testo. Ed ecco il motivo per cui, con vari commissari del Gruppo di maggioranza, si è parlato, ci sono stati scambi di idee, si è

considerato come esprimere in termini adatti quelle che erano le nostre intenzioni.

Il senatore Tortora, al quale io desidero riconfermare non solo la mia più viva considerazione, ma tutta la mia gratitudine per il costruttivo ed appassionato contributo che ha saputo dare in ogni momento, si è reso interprete di una preoccupazione che io riconosco fondata. Il senatore Tortora ci ha prospettato con sincerità il timore di vedere in parte deluso il nostro sforzo di portare al livello di imprenditori i nostri mezzadri e i nostri coloni. Orbene, già altre volte vi ho detto che il futuro dell'agricoltura italiana noi lo vediamo imperniato fondamentalmente sull'impresa familiare, non soltanto per convinzione politica, ma anche per considerazione economica. Però non escludiamo, pur combattendo la proprietà assenteista, che vi siano forme d'impresa, del tipo tanto diffuso in Lombardia, forme moderne, impegnate, dove veramente l'imprenditore è attivo e con coraggio e consapevolezza investe i suoi risparmi.

Mi permetto di osservare al senatore Tortora che sono d'accordo sull'importanza del problema da lui sollevato e che potremo discuterlo per cercare di fare in modo, sia pure in una prospettiva produttivistica, di considerare nel modo migliore la posizione dei coltivatori interessati. Però questa non è la sede. In certo qual modo la sede fu quella dei patti agrari, quando noi prorogammo i contratti in essere, e lo facemmo anche per eliminare delle possibilità che avrebbero potuto contrastare con le finalità di quel provvedimento. In questa sede noi abbiamo voluto affermare che, qualora un proprietario voglia diventare imprenditore e presenti un progetto di trasformazione aziendale riconosciuto idoneo dall'Ispettorato, se egli si trova di fronte ad un coltivatore qualunque, la procedura segue il suo normale corso; se invece si trova di fronte ad un coltivatore attivo, che afferma di sentirsi maturo e di voler affrontare i rischi dell'impresa, si impone al proprietario un ulteriore termine di un anno per consentire al suo colono o di aprire con lui un discorso oppure, se questo non è possibile, di aprirlo con qualsiasi altro, in qualsiasi

altra parte d'Italia, per acquistare un fondo e diventare egli stesso imprenditore.

Questo vuole essere il significato di questo articolo. Ciò facendo, noi operiamo in modo chiaro e costruttivo. Se noi invece introducessimo, contro la nostra volontà, per così dire di contrabbando, il principio di esproprio, noi non saremmo coerenti con noi stessi. Se vogliamo fare queste cose, dobbiamo farle a viso aperto e consapevoli di quanto facciamo, ma non possiamo introdurre in questa maniera.

Per questo motivo, io ritengo che l'emendamento del senatore Pugliese esprima compiutamente il nostro pensiero e non posso fare a meno di apprezzare l'adesione data dal relatore Carelli. Inoltre io riconosco che attraverso tale testo noi esprimiamo una volontà che avevamo e che, anche se non fu esattamente recepita dal testo, fu espressa in tutte le nostre dichiarazioni in modo esplicito. Questo è il significato dell'emendamento e questa è stata fin dall'inizio la nostra posizione.

Signor Presidente, io so che la volontà del Senato è sovrana. Ma mi si consenta di dire che poco fa ho sentito un profondo dolore. Volevo difendere il testo governativo e sono rimasto grandemente turbato per quanto è avvenuto. Nel momento in cui tanto stiamo facendo per la nostra agricoltura in campo sociale, vorrei evitare che aspetti particolari seminassero turbamento e scoraggiassero la volontà e la giusta soddisfazione di tutti coloro che hanno dato il proprio contributo di convinzione, di volontà e di fatica. E non crediate che chi compie queste cose possa compierle senza profondo travaglio, specialmente quando agisce da posizioni di responsabilità. Io vi prego con questo spirito di comprendermi e di dare la vostra adesione. (*Viva applausi dal centro.*)

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Devo rilevare con stupore che l'onorevole Ministro continua a rivolgere appelli alla sensibilità della nostra parte e dell'Assemblea proprio

nel momento in cui, invece di difendere alcune posizioni definite in Commissione in modo esplicito, si cede con la massima facilità alle pressioni della destra. Noto che ancora una volta si fa appello alla nostra sensibilità quando si tratta di tornare indietro da una posizione più avanzata, che era stata raggiunta sulla base di un dibattito nel corso del quale tutte le posizioni erano state chiarite.

Non vi è nessun elemento di confusione nel testo che è stato elaborato dalla Commissione. In Commissione noi abbiamo discusso dell'articolo 17 nel testo proposto dal Governo e nel corso della discussione è stato affermato dai membri della maggioranza, e ribadito a chiare lettere dal Ministro, che quell'articolo conteneva due norme assolutamente autonome l'una dall'altra. Con la prima norma si prevedeva l'ipotesi dell'inadempienza del proprietario all'impegno assunto di vendere il terreno; con la seconda — e fu chiaramente precisato e ribadito dallo stesso Ministro — si prevedeva l'ipotesi del proprietario che volesse intimare disdetta, e in tale ipotesi si consentiva al contadino affittuario o mezzadro di accedere alla proprietà della terra, senza che tale norma avesse alcun carattere di esproprio.

Proprio sulla base di questa considerazione, tutta la Commissione giunse alla conclusione che per rendere chiaro questo concetto bisognava separare le due norme, inserendole in due articoli diversi. Le proposte della destra hanno fatto saltare quel minimo di garanzia che c'era nel primo comma dell'articolo 17, ed ora si pretende di tornare indietro anche da quel minimo di garanzia per i contadini, contenuto nel testo della Commissione.

Appare chiaro pertanto — dobbiamo ripeterlo ancora una volta — che con questa legge si vuole respingere tutto quanto possa costituire un minimo di garanzia a favore dei contadini acquirenti.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Ajroldi, Angelilli, Attaguile, Angelini

Cesare, Bisori, Caroli, Ceschi, Conti, De Michele, Ferrari Francesco, Focaccia, Florena, Giraudo, Limoni, Lorenzi, Monni, Pafundi, Vecellio, Zenti e Zonca hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo presentato dal senatore Pugliese sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio, Azara,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bisori, Bitossi, Boccasì, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carrelli, Caroli, Carubia, Carucci, Caruso, Casano, Cassese, Celasco, Cerreti, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Crespellani, Criscuoli, Crollanza,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Paolantonio, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramagna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Gray, Grimaldi, Guanti,

Jannuzzi,

Kuntze,

Lepore, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Maggio, Magliano Giuseppe, Maris, Martinelli, Medici, Merloni, Messeri, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Palermo, Parri, Pecoraro, Pelizzo, Perna, Perrino, Pezzini, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Pugliese,

Rendina, Restagno, Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rubinacci, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scocimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnoli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zannier, Zanini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Coppo, Cuzari, Militeri, Pajetta Noè e Rosati.

(Nel corso della votazione assume la Presidenza il vice presidente Spataro; riassume poi la Presidenza il vice presidente Zelioli Lanzini).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul-

l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 proposto dal senatore Pugliese:

Senatori votanti	210
Maggioranza	106
Favorevoli	114
Contrari	96

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame degli articoli.

G R I M A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Signor Presidente, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 da me proposto precedeva quello del senatore Pugliese. Il senatore Alessi aveva dichiarato di essere favorevole a fondere insieme i due emendamenti, perchè armonicamente formassero un unico contesto. Ad ogni modo, poichè già si è pervenuti all'approvazione dell'emendamento Pugliese, mentre constato con viva gioia, per me e per la mia parte, che, al fine di eliminare l'assurdo giuridico del vecchio articolo 9, sono stati accolti i principi da noi sostenuti — contenuti, sia pure in parte, in tale emendamento — dichiaro di ritirare l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . I senatori Conte, Compagnoni, Gomez D'Ayala, Cipolla, Santarelli, Traina, Caponi, Bera, Luca De Luca e Scarpino hanno proposto un articolo 9-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 9-bis.

La norma di cui all'articolo 8 della legge 28 marzo 1957, n. 244, si applica quando si tratti di terreno demaniale o sottoposto ad usi civici, in possesso di concessionario non coltivatore diretto, nella ipotesi che l'Ente proprietario decida di quotizzarlo e assegnarlo a lavoratori agricoli.

P R E S I D E N T E . Il senatore Conte ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O N T E . Poichè riteniamo che la norma proposta con questo emendamento possa trovare una più acconcia collocazione in altro testo di legge, ritiriamo l'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Passiamo al titolo II del disegno di legge: « Interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice ».

Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Colombi, Cipolla, Gomez D'Ayala, Conte, Santarelli, Brambilla, Compagnoni e Traina.

Z A N N I N I , Segretario:

« Prima dell'articolo 10, inserire il seguente:

" Gli Enti di sviluppo sono autorizzati ad espropriare aziende agrarie aventi reddito imponibile superiore a lire 30 mila purchè non appartenenti a coltivatori diretti, qualora, essendo le stesse suscettibili di trasformazioni agrarie, che ne aumentino la produttività, a costi economici, il proprietario rifiuti di eseguire le trasformazioni stesse, o non ne inizi l'esecuzione nel termine di sei mesi dall'accettazione del piano di trasformazione.

Per tali espropri si applicheranno le norme del Titolo III del regolamento legislativo sull'Opera nazionale combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1906, con le seguenti modifiche:

il primo comma dell'articolo 16 di detto regolamento è soppresso;

le conseguenti assegnazioni sono fatte in favore di lavoratori agricoli singoli od associati secondo le norme per la formazione della proprietà contadina " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Conte ha chiesto di illustrare questo emendamento. Ne ha facoltà.

C O N T E . Si è ritenuto di dover formulare l'articolo aggiuntivo — che dovrebbe

costituire il primo articolo del titolo II — tenendo conto delle proposte fatte in proposito dalle due maggiori organizzazioni sindacali italiane, la CGIL e la CISL. Con tale articolo noi proponiamo che sia introdotto nel disegno di legge, così come abbiamo sostenuto ampiamente durante il corso della discussione generale, il principio dell'esproprio, non generalizzato e da applicarsi non in maniera indiscriminata, ma limitato a casi specifici. Noi proponiamo che l'ente di sviluppo possa espropriare l'azienda agraria avente reddito imponibile superiore alle 30.000 lire e che non appartenga a coltivatori diretti, quando essa sia suscettibile di trasformazione agraria, che ne aumenti la produttività, a costi economici, e quando tale suscettività si traduca in un piano di sviluppo e il proprietario rifiuti di eseguire la trasformazione oppure non ne inizi l'esecuzione nel termine di sei mesi dall'accettazione del piano di trasformazione o di sviluppo fatto dall'ente. Noi chiediamo che per procedere a tale esproprio si applichi la legge sull'Opera nazionale combattenti e in particolare la norma del titolo III del regolamento legislativo sull'ONC.

Dato lo strumento legislativo a cui si fa richiamo, che fu approvato il 16 settembre del 1926, non si può dire, signor Presidente, che noi vogliamo fare, con questo emendamento, opera di carattere eversivo o rivoluzionario. Noi vogliamo soltanto collegarci e richiamarci a tutta una legislazione che va da quella sull'ONC alla legge stralcio e alle leggi sulla pubblica utilità, alla stregua della quale l'esproprio viene considerato sempre come un correttivo e come un calmieratore in tutti i casi in cui una spinta all'acquisto di beni immobili può determinare un enorme rialzo dei prezzi della terra. Nello stesso tempo, noi vogliamo legare questi espropri alla spinta che il Senato vuole dare, come è stato dichiarato da tutte le parti in questa discussione, all'aumento della produttività agricola per arrivare a superare la crisi dell'agricoltura italiana, che tutti ci auguriamo sia superata ma che purtroppo di anno in anno, di mese in mese, si va invece aggravando.

Noi chiediamo infine con questo emendamento che le terre che verranno in possesso degli enti di sviluppo siano assegnate ai lavoratori agricoli, singoli od associati, secondo le norme per la formazione della proprietà contadina.

Prima di concludere queste brevi note illustrative del nostro emendamento, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla tendenza che fino a questo momento si è rivelata, la tendenza cioè ad andare indietro anzichè avanti, la tendenza ad operare nella direzione non di rendere più facile e più economico l'acquisto della terra da parte dei lavoratori, ma, al contrario, di renderlo più difficile. Poco fa è stato approvato un emendamento che elimina quasi completamente la possibilità di esercitare un diritto che in un primo momento era stato riconosciuto dalla Commissione e dalla grande maggioranza dei membri di questa Assemblea.

Pertanto, se si vuole conservare alla legge quell'equilibrio che è stato turbato gravemente dal voto espresso poco fa, occorre assolutamente approvare l'emendamento da noi proposto. È per questo motivo che noi invitiamo i colleghi dell'Assemblea a meditare seriamente su quanto noi proponiamo e ad esprimere quindi voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. Vorrei far notare al senatore Conte che il contenuto di questo emendamento trova già applicazione, per esempio, nel regolamento dello statuto dell'Opera nazionale combattenti, mentre lo stesso indirizzo si riscontra anche in altre leggi.

Pertanto, il disegno di legge in discussione ha una finalità diversa, e in ogni caso l'emendamento dovrebbe essere formulato in modo molto più analitico e non così generico.

Non discuto sulla possibilità e sull'opportunità di riesaminare il problema in altra sede, ma esso non può essere assolutamente affrontato nel quadro di questo disegno di legge. La Commissione, pertanto, esprime parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, mi unisco al parere espresso dal relatore Carelli. Ritengo che potremo discutere di questa materia al momento opportuno e in sede opportuna, ma che non sia questo il momento di farlo.

C O N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Vorrei rilevare, signor Presidente, che per una serie di misure di questo tipo che noi abbiamo prospettato in occasione di altri provvedimenti che sono venuti all'esame del Parlamento, ci è stato sempre detto che si trattava di cose giuste, di cose sulle quali si poteva discutere, di cose che potevano formare oggetto anche di un accordo, ma che la sede non era quella che noi avevamo scelto, bensì la legge successiva, quella che sarebbe venuta subito dopo. È così che ci trasciniamo questi problemi di legge in legge, sentendoci ripetere che domani si farà credito, ma oggi no, come si dice sul cartello che si legge in tante botteghe. È così che si eludono costantemente le esigenze dei sindacati, le esigenze espresse dalla maggioranza dei lavoratori italiani.

Vorrei a questo punto ricordare, signor Ministro e onorevole Carelli, relatore della maggioranza della Commissione, che noi, secondo gli accordi, secondo le intenzioni espresse dal senatore Di Rocco, Presidente della Commissione di agricoltura, cominceremo a discutere il disegno di legge sul finanziamento degli enti di sviluppo il giorno 26 novembre, o forse il 25 o anche il 27, secondo quanto deciderà il Presidente della Commissione nella sua discrezionalità; quello che voglio dire, comunque, è che è imminente la discussione sugli enti di sviluppo. Ma non si tratterà di una discussione sulle funzioni di questi enti, perchè il progetto di

legge presentato dal Governo riguarda esclusivamente il loro finanziamento. E purtroppo fino ad oggi, per quanti sforzi noi abbiamo fatto, presentando emendamenti nostri, ed anche emendamenti che erano stati proposti dalla CISL e che erano stati presentati qui da altri colleghi, i quali poi li hanno ritirati, non siamo riusciti a dare a questi enti di sviluppo la più pallida parvenza di una funzione e di un potere.

Ecco perchè, signor Presidente, noi insistiamo perchè questo emendamento sia votato in questa sede, e abbiamo chiesto su di esso la votazione per appello nominale.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Gaiani, Guanti, Conte, Samaritani, Fortunati, Moretti, Montagnani Marelli, Trebbi, Morvidi, Kuntze, Santarelli, Carucci, Caruso, Secci, Cerreti, Orlandi, Gomez D'Ayala hanno richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Colombi, Cipolla ed altri, tendente ad inserire, prima dell'articolo 10, un altro articolo, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento Colombi risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Mariotti*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello iniziandolo dal senatore Mariotti.

Z A N N I N I , *Segretario, fa l'appello.*

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì i senatori:

Aimoni, Audisio,

Barontini, Bartesaghi, Bera, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Bufalini,

Caponi, Carubia, Carucci, Caruso, Casse, Cerreti, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte,

D'Angelosante, De Luca Luca, Di Paolantonio,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Fiore, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Kuntze,

Levi,

Maris, Minella Molinari Angiola, Moretti, Morvidi,

Orlandi,

Palermo, Perna, Piovano, Pirastu, Polano,

Rendina, Roasio, Romano,

Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spezzano, Stefanelli,

Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vergani, Vidali,

Zanardi.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Azara,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Bermanni, Bernardi, Bernardinetti, Bitori, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bosco, Braccisi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Cassano, Celasco, Ceschi, Cingolani, Cittante, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Crespellani, Criscuoli,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Rocco,

Fanelli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Florena, Focaccia, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granzotto Basso, Grava, Grimaldi,

Jannuzzi, Jervolino,

Lami Starnuti, Lepore, Lessona, Limoni, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Maggio, Magliano Giuseppe, Martinelli, Merloni, Micara, Monaldi, Moneti, Monni, Morabito, Moro,

Nenni Giuliana,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Perrino, Pezzini, Piasenti, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Poët, Pugliese,

Restagno, Romagnoli Carettoni Tullia, Rubinacci, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Schietroma, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trimarchi,

Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Veronesi, Zaccari, Zampieri, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Coppo, Cuzari, Militerni, Pajetta Noè e Rosati.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Colombi, Cipolla ed altri:

Senatori votanti	205
Maggioranza	103
Favorevoli	69
Contrari	136

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 10.

Z A N N I N I , Segretario:

TITOLO II

INTERVENTI DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE

Art. 10.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore

degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere immediatamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, partecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno contegiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

V E R O N E S I . Lo ritiro, signor Presidente. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Grimaldi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

"La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie da cedere in proprietà, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R I M A L D I . Signor Presidente, faccio anzitutto presente che a questo emen-

damento sono collegati molti degli emendamenti successivi, i quali pertanto ne seguiranno la sorte.

Il principio contenuto nell'emendamento è quello di non affidare agli enti di sviluppo le funzioni di cui al disegno di legge, ma di lasciarle alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Di conseguenza si propone, nell'emendamento, che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anzichè passare i finanziamenti agli enti di sviluppo, ne faccia uso diretto secondo le norme di legge. Non occorre altra illustrazione, data la chiarezza del concetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

« *In via subordinata, al primo comma, dopo le parole: " Enti di sviluppo " inserire le altre: " per le zone in cui sono operanti " ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R I M A L D I . Signor Presidente, devo osservare che, nell'attuale testo dell'articolo, gli enti di sviluppo sono considerati come se fossero operanti in tutta Italia; invece non è così, per cui bisognerebbe precisare inserendo l'inciso: « per le zone in cui sono operanti », come chiedo appunto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria: è infatti implicito che gli enti operino dove esistono.

G R I M A L D I . Ritiro allora l'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Cipolla, Conte, Gomez D'Ayala, Moretti, Santarelli e Compagnoni, hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « per l'acquisto » le altre: « , o l'esproprio con le modalità del titolo III del regolamento legislativo sull'Opera nazionale dei combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1906, purchè non appartenenti a coltivatori diretti ».

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

C O N T E . Ho avuto occasione di illustrare questo emendamento, quando ho esposto i motivi che ci avevano indotto a presentare l'emendamento più ampio poc'anzi da me illustrato. Questo infatti è un emendamento subordinato. Mi rimetto quindi al testo ed alle spiegazioni già date.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. Mi rimetto alle considerazioni fatte precedentemente.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo col relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Cipolla, Conte ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Luca De Luca, Guanti, Gomez D'Ayala, Cipolla, Santarelli e Compagnoni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « e la trasformazione » e, correlativamente, ad aggiungere il seguente comma:

« Gli Enti medesimi elaboreranno, previa consultazione dei coltivatori acquirenti, il piano di trasformazione aziendale e provvederanno ad assicurare ai coltivatori stessi l'assistenza tecnica e finanziaria per l'esecuzione di tali programmi. Gli Enti possono altresì, su richiesta degli interessati, acquistare o espropriare con le modalità e nei limiti di cui al comma precedente terreni idonei all'arrotondamento di proprietà coltivate esistenti ».

Il senatore Luca De Luca ha facoltà di svolgerlo.

D E L U C A L U C A . Mi rimetto al testo e rinuncio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione non può accogliere l'emendamento, che contrasta con gli indirizzi del disegno di legge.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Luca De Luca, Guanti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Comunico che il senatore Cuzari ha ritirato il suo emendamento al primo comma, tendente ad aggiungere, in fine, le parole:

« e ai coltivatori diretti la cui capacità lavorativa del nucleo familiare non sia per intero assorbita dalle normali necessità di coltivazione del loro fondo ».

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di esaurire l'esame del primo comma dell'articolo 10, ho il dovere di far presente un dubbio, circa un'espressione qui contenuta. In Commissione, allo scopo di rendere sollecita la concessione, ai nuovi proprietari coltivatori diretti, dei fondi acquistati dagli enti, e per evitare un prolungarsi della proprietà degli enti sui fondi stessi, si è usato l'avverbio « immediatamente » per quanto si riferisce all'obbligo della cessione dei fondi in parola a coltivatori diretti. Ho sentito il parere di esperti legali, che mi hanno fatto presente che l'ente acquista perchè sui fondi deve eseguire delle opere di miglioramento e di ripartizione; la cessione quindi non può essere immediata ma, se mai, il più possibile sollecita. Prima di cedere il fondo, infatti, l'ente deve compiere le opere necessarie.

Per evitare inconvenienti, che potrebbero rendere difficile l'azione degli enti, si propone di sostituire l'avverbio « immediatamente » con l'altro « sollecitamente », prendendo formale impegno che ogni sforzo sarà fatto perchè la cessione sia eseguita subito dopo compiute le opere.

CONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE. Signor Presidente, a me sembra che, stando alla lettera e allo spirito della legge, l'avverbio « immediatamente », sul quale ha richiamato l'attenzione l'onorevole Ministro, sia riferito proprio alle operazioni che debbono essere compiute dagli enti: l'acquisto, la trasformazione, l'assegna-

zione. Mi pare che non possa esserci dubbio. Non so chi abbia sollevato dei dubbi, delle perplessità, signor Ministro; il fatto è che, l'avverbio « sollecitamente », secondo me, comporta un'ampiezza di tempo non compatibile con le intenzioni espresse qui, mentre, d'altro canto, il termine « immediatamente » si lega di più all'ultima operazione che deve essere compiuta dall'ente, il quale, dopo aver acquistato e trasformato, non può tenere per anni nelle proprie mani l'appezzamento di terra, l'azienda agricola che ha acquistato, ma deve cederla immediatamente agli assegnatari. Ecco perchè io mi permetterei di dissentire dall'onorevole Ministro, ed affermo che l'attuale dizione può soddisfare, senza creare alcun dubbio e alcuna perplessità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal Governo.

CARELLI, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 10, la parola « immediatamente » con l'altra « sollecitamente ». Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Compagnoni, Cipolla, Traina, Santarelli, Conte, Scarpino e Gomez D'Ayala è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente:

” Detti Enti intervengono altresì, su richiesta degli interessati, nell'affrancazione delle terre gravate da canoni enfiteutici o comunque affrancabili. In tal caso gli Enti si sostituiscono agli interessati in tutto il processo di affrancazione ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COMPAGNONI. Questo emendamento è collegato ad un altro emendamento che noi abbiamo illustrato ieri abbastanza ampiamente. Si tratta praticamente di stabilire che, quando gli interessati ne facciano richiesta, gli enti di sviluppo, che intervengono per tutti gli atti di acquisto della terra in base a questa legge, possano sostituirsi agli interessati che debbono portare avanti le pratiche per l'affrancazione delle terre gravate da canoni, censi e così via.

La cosa ha importanza, soprattutto perchè, se il singolo contadino, alle prese con la procedura abbastanza lunga, complicata e costosa, potesse essere sostituito in questa azione procedurale da un ente pubblico, ne ricaverebbe vantaggi notevoli. Pensiamo pertanto che la maggioranza e il Governo potrebbero almeno in questo caso andare incontro alle richieste degli enfiteuti, che, come ripeto, potrebbero ricavare un sensibile beneficio dall'accoglimento della nostra proposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CARELLI, *relatore*. L'argomento non è pertinente al contenuto del disegno di legge; pertanto la Commissione non ha da esprimere un suo parere al riguardo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Riconosco l'importanza del problema e ho già detto ieri che lo esamineremo, speriamo il più presto possibile, ma non possiamo risolverlo in questo articolo ed in questo momento.

PRESIDENTE. Senatore Compagnoni, insiste sull'emendamento?

COMPAGNONI. Prendiamo atto dell'impegno del Governo e, speriamo, della maggioranza dell'Assemblea, di esaminare la questione in altra sede; pertanto non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Grimaldi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

" Ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni saranno praticate le condizioni in vigore per le ordinarie operazioni della 'Cassa'. Le spese inerenti alla trasformazione faranno carico allo stanziamento di cui al successivo articolo 20 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GRIMALDI. Lo scopo dell'emendamento è quello di evitare che sui contadini acquirenti della terra siano fatte gravare altre spese oltre a quelle dovute per l'effettiva operazione di trasferimento della proprietà.

Questo è il fine anche dell'attuale testo dell'articolo: io, peraltro, ho ritenuto che più correttamente e in maniera più esplicita possa dirsi che le altre spese graveranno sugli stanziamenti di cui all'articolo 20 della legge. Così facendo, la dizione risulta estremamente chiara e si dà ai nuovi contadini proprietari la certezza di dover pagare soltanto ciò che è dovuto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CARELLI, *relatore*. Esaminando bene l'emendamento, esso sembra non troppo chiaro e tale da poter creare anche complicazioni, sotto il profilo economico e finanziario, per gli enti e per la Cassa. Pertanto la Commissione è contraria all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'ac-

cordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Prima della votazione dell'articolo 10, desidererei avere un chiarimento dall'onorevole Ministro su quella parte dell'articolo stesso in cui si dice: « aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila ». Vorrei che l'onorevole Ministro chiarisse che con questo reddito catastale si fa riferimento alla legge originaria del 1938 e non alle rivalutazioni successive.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Questo è ovvio, senatore Veronesi.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'articolo 10, nel testo emendato di cui do lettura:

TITOLO II

INTERVENTI DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE

Art. 10.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti re-

quisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, partecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno contegiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Grimaldi ha proposto, in via subordinata all'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 10, di inserire dopo tale articolo il seguente:

Art. 10-bis.

Nelle zone dove non operano gli Enti di sviluppo, ai fini e per gli effetti di cui al precedente articolo, agisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina, autorizzata a disporre appositi finanziamenti.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su tale emendamento.

CARELLI, relatore. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo si associa alla dichiarazione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10-bis proposto dal senatore Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sempre in via subordinata all'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo

10, il senatore Grimaldi ha proposto un articolo 10-ter del seguente tenore:

« Gli Enti di sviluppo per le attività di cui all'articolo 10 dovranno ottenere il solo rimborso delle anticipazioni fatte e delle spese sostenute senza diritto a compensi di sorta a copertura dell'attività svolta ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Grimaldi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 10-ter presentato dal senatore Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 11.

Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 10 nonchè le condizioni e l'importo dei rimborsi alla « Cassa », saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

La « Cassa » determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 20, incrementate dalle quote di rimborso.

Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno og-

getto di separata gestione da parte della « Cassa ».

I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo. Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Rinuncio all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 11.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti proposti dal senatore Grimaldi all'articolo 11.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento tendente, in via subordinata, a sostituire il primo comma dell'articolo 11 con il seguente:

« Le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 10, nonchè l'utilizzazione delle somme disponibili, dovranno uniformarsi a quelle in vigore presso la " Cassa " ».

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgerlo.

G R I M A L D I . La serie degli emendamenti proposti rientrano in un concetto più generale, poichè ritengo più opportuno che siano affidate alla Cassa per la piccola pro-

prietà contadina le funzioni che vogliono assegnarsi agli enti di sviluppo. Di conseguenza, essendo stato respinto il principio, tutti gli emendamenti correttivi dei vari articoli saranno ritirati. Provvederò a comunicare più dettagliatamente quali sono tali emendamenti. Ritiro intanto l'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 11.

Senatore Grimaldi, ritira questo emendamento?

G R I M A L D I. Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento tendente, in via subordinata, a sostituire il secondo comma dell'articolo 11 con il seguente:

« La " Cassa " determina annualmente l'importo dei finanziamenti entro i limiti delle autorizzazioni all'uso recate dal successivo articolo 20, incrementate dalle quote di rimborso ».

G R I M A L D I. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo in esame.

G R I M A L D I. Dichiaro di ritirare anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Il senatore Grimaldi ha presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad aggiungere, in fine all'articolo 11, le seguenti parole: « di esse dovrà essere data relazione al Parlamento ».

G R I M A L D I. Dichiaro di ritirare questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Art. 12.

Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 7 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 10, o quando vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

P R E S I D E N T E. I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

V E R O N E S I. Dichiaro di rinunciare all'emendamento.

P R E S I D E N T E. I senatori Compagnoni, Cipolla e Conte hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 12.

Il senatore Compagnoni ha facoltà di svolgerlo.

C O M P A G N O N I. Signor Presidente, desidero soltanto far rilevare all'onorevole Ministro e ai colleghi che questo articolo, tra l'altro, ci pare in contraddizione con l'articolo 10 del disegno di legge. Se nell'articolo 10 si riconosce che nella riassegnazione delle terre acquistate dagli enti si debbono preferire i contadini già insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative, non si capisce perchè poi questo diritto di preferenza si debba negare, con

l'articolo 12, ai contadini che dovrebbero poter esercitare il diritto di prelazione; diritto di prelazione che verrebbe invece annullato nel caso che la terra fosse acquistata dagli enti. Noi pensiamo che gli enti possano benissimo acquistare queste terre, ma che nella riassegnazione delle terre stesse, così come si fa per tutti gli altri, anche per i contadini che possono esercitare il diritto di prelazione si debba riconoscere questa preferenza da parte degli enti stessi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. Questo è un problema che potrà essere esaminato in via del tutto privata, in sede di applicazione delle norme regolamentari. Comunque il principio generale è che l'interesse particolare non può sovrapporsi all'interesse generale. Per queste ragioni la Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro l'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, abbiamo già esaminato ampiamente questi aspetti in Commissione e in quella sede spiegammo i motivi per cui siamo contrari. Gli enti di sviluppo, quando operano, operano con uno scopo ben determinato, che non può essere in contrasto con gli interessi dei coltivatori. Date fiducia, non insistete sempre su un piano di diffidenza. E, comunque, se perseverate nella vostra diffidenza non dispiacetevi se non accogliamo i vostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Compagnoni, Cipolla e Conte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono due emendamenti del senatore Grimaldi: il primo tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 7 non può essere esercitato quando i terreni vengono acquistati dalla Cassa per la formazione

della proprietà contadina »; il secondo tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: « agli Enti o ».

G R I M A L D I . Ritiro questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato, in via subordinata al precedente emendamento soppressivo, un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole: « salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto » con le altre: « previa liquidazione del relativo indennizzo a favore degli aventi diritto da parte degli Enti acquirenti ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, il secondo comma dell'articolo 12, nel testo della Commissione, dice: « Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto ». Mi pare che la norma, così congegnata, costituisca un aggravio ulteriore ed ingiustificato nei confronti del proprietario. Per questo motivo noi proponiamo che l'ultima parte del secondo comma sia modificata, sostituendo alle parole: « salvo indennizzo da far valere sul prezzo d'acquisto », le altre: « previa liquidazione del relativo indennizzo a favore degli aventi diritto da parte degli enti acquirenti ». Cioè gli enti che acquistano, così come debbono pagare il prezzo, devono anche liquidare i diritti di uso civico o altri diritti esistenti sul fondo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La formula: « salvo indennizzo » non esclude il pagamento. Viceversa l'emendamento proposto è alquanto turbativo perchè verrebbe ad inse-

rirsi in un iter che dovrebbe essere ritenuto regolare. Pertanto la Commissione non accetta l'emendamento.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 13.

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 10, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.

PRESIDENTE. I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

VERONESI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, le parole: « con l'intervento degli Enti di sviluppo » con le altre: « con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina ».

GRIMALDI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Samaritani, Santarelli, Roffi e Salati hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nel primo comma, dopo le parole: « articolo 10 », le altre: « e alle loro cooperative ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

CARELLI, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Commissione, che corrisponde a quello del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Samaritani, Santarelli ed altri, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Grimaldi ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a concedere fidejussione per i predetti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti singoli o associati ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento.

CARELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Si tratta di un emendamento già svolto in Commissione e che

non comprendo come mai non abbia ottenuto benevolenza.

Per poter concedere una fidejussione, che sia ritenuta valida a tutti gli effetti, è necessario che il fidejussore disponga di un proprio patrimonio con cui garantire. Mentre la Cassa dispone di un proprio patrimonio, che al 31 dicembre 1963 era di 36 miliardi 735.813.562 lire e che risultava più che adeguato rispetto alle fidejussioni concesse, gli enti di sviluppo non hanno tale patrimonio.

È per questo che noi raccomandiamo che questo emendamento trovi accoglimento.

P R E S I D E N T E . La Commissione si è già pronunciata. Invito perciò il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grimaldi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Compagnoni, Conte, Scarpino, Caponi, Brambilla, Kuntze, Luca De Luca e Gomez D'Ayala hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine all'articolo 13, il seguente comma:

« I terreni acquistati ai sensi della presente legge sono esenti da ogni onere di imposta e sovrimposta fondiaria per il periodo e con le modalità di cui all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Il senatore Compagnoni ha facoltà di svolgerlo.

C O M P A G N O N I . L'emendamento ci sembra sufficientemente chiaro. Noi vogliamo estendere, per il periodo previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, l'esenzione dall'imposta e sovrimposta fondiaria alle nuove proprietà che si costituiranno attra-

verso la legge che stiamo discutendo. Le esenzioni fiscali di cui alla legge n. 454 sono state accordate per tutti i terreni acquistati attraverso la legge sulla piccola proprietà contadina, sia direttamente dagli interessati, sia attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Le esenzioni stesse sono state accordate per periodi di cinque od otto anni, a seconda delle zone, anche per le terre acquistate dai contadini in base alla legge del 1927, alle leggi di riforma fondiaria e a tutte le altre leggi successive.

Noi pensiamo, pertanto, che sia giusto estendere tali esenzioni anche alle terre che saranno acquistate in base alla presente legge, soprattutto in considerazione del fatto che nel periodo iniziale i nuovi proprietari incontreranno particolari difficoltà, per cui è giusto esentarli dalle imposte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore.* L'emendamento è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Pertanto non possiamo pronunciarci, trattandosi evidentemente di materia specifica della 5^a Commissione.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Esamineremo anche questa proposta con calma quando si tratterà di affrontare i problemi di natura fiscale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Compagnoni, Conte ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 14.

ZANNINI, Segretario:

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 10 miliardi per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964; lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1965; lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1983 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 6.

PRESIDENTE. I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« All'ultimo comma, sostituire le parole: " Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1983 dalle " con le altre: " Al fondo di rotazione affluiranno le " »;

« Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

" Le somme eventualmente non utilizzate in ciascuno degli esercizi finanziari indicati al secondo comma del presente articolo saranno portate in aumento delle disponibilità del fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

VERONESI. Quella di cui al primo emendamento è questione di ordine formale, che ha un suo interesse in considerazione del fatto che anche la Commissione finanze e tesoro ha sottolineato la gravità dell'aumento stabilito in Commissione per il fondo di rotazione, che è stato portato da 221 a 286 miliardi.

Il nostro secondo emendamento è stato proposto al fine di poter far confluire verso una legge utile le eventuali disponibilità inutilizzate della presente legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CARELLI, relatore. Sul primo emendamento la Commissione si rimette all'opinione del Ministro.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, faccio osservare che lo stesso concetto è già espresso negli articoli 16 e 17, per cui l'emendamento risulta del tutto inutile.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Senatore Veronesi, noi questa materia l'abbiamo esaminata a fondo con il Ministero del tesoro e quindi non possiamo modificarla in questo momento.

Mi dichiaro, pertanto, contrario agli emendamenti in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dagli stessi senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, vorrei farle presente la necessità, magari in sede di coordinamento, di modificare la data del 30 giugno 1983, di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, in quella del 31 dicembre 1984. Si tratta di una osservazione che ho già fatto per altro articolo.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Metto ai voti l'articolo 14 con l'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire alle parole « 30 giugno 1983 » le altre « 31 dicembre 1984 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 15.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 15.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei singoli territori.

La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 14.

Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

P R E S I D E N T E . I senatori Conte, Cipolla, Compagnoni e Gomez D'Ayala hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nel primo comma, dopo le parole: « Ministro per il tesoro », le altre: « su conforme parere del Comitato nazionale per la programmazione ».

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

C O N T E . Abbiamo già esposto ampiamente le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore.* La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Anche il Governo è contrario: il Comitato nazionale per la programmazione ha un altro compito e non può entrare in questi particolari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Conte, Cipolla ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, le seguenti parole: « accertate annualmente dagli Ispettorati agrari compartimen-

tali, nonchè in relazione all'utilizzo delle anticipazioni nei precedenti esercizi ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Mi sembra che quanto richiesto nel nostro emendamento risponda ad un principio di buona amministrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il senatore Veronesi parte dal principio che nella Pubblica Amministrazione ci siano soltanto degli inetti e degli incapaci. Se pensa che non si faccia neppure quanto richiesto nell'emendamento, è veramente fuori strada, mi perdoni.

V E R O N E S I . Si vede che siamo un tantino stanchi: forse per questo ella ha detto una cosa che poteva fare a meno di dire perchè non era affatto nelle mie intenzioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 15.

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Noi riteniamo che non sia opportuno ripartire dei fondi per un esercizio finanziario a venire senza conoscere l'andamento degli utilizzi nell'esercizio precedente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il criterio indicato nell'articolo è già seguito ampiamente e in modo documentato e serio; quindi ritengo utile di farne esplicita menzione.

V E R O N E S I . Però poi, per quanto riguarda gli Enti di riforma, vediamo intervenire la Corte dei conti con le sue note relazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Bufalini, Compagnoni, Conte e Gomez D'Ayala è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Non meno del 50 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge sono riservati ai territori di cui alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, nonchè a quelli delle altre Regioni a statuto speciale ».

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

C O N T E . Signor Presidente, vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che noi abbiamo una serie di leggi, compresa la legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, che obbligano degli organismi, che, pur essendo a partecipazione statale, non sono di completa proprietà dello Stato, ad effettuare una quota dei loro investimenti nelle regioni economicamente più depresse e più arretrate d'Italia.

Vorrei ricordare ancora che noi abbiamo dimostrato, a mio parere, come questa legge escluda, in gran parte, dai benefici che potrà dare alle classi coltivatrici dirette, il Mezzogiorno d'Italia, se sarà lasciata così come è.

Quando si trattò di approvare la legge sui patti agrari, noi esponemmo le nostre preoccupazioni per ciò che concerneva il Mez-

zogiorno: tali preoccupazioni furono disattese dall'Assemblea, ma la loro fondatezza è stata confermata dai fatti, con la grande reazione delle masse contadine meridionali all'applicazione di quella legge. Ricollegandoci appunto a quelle preoccupazioni, noi sosteniamo la necessità di mettere a disposizione del Mezzogiorno d'Italia una quota degli stanziamenti previsti dal disegno di legge in esame, che non possa essere assorbita da altre regioni. Infatti, signor Presidente, il problema fondamentale è questo: noi parliamo di terreni idonei alla costituzione di aziende coltivatrici familiari e l'onorevole Carelli nella sua relazione ci ha parlato di una fascia di operatività di questa legge; ebbene, onorevoli colleghi, io mi permetto di ricordare a voi tutti, e in particolare ai colleghi meridionali, quali siano le condizioni predominanti nell'agricoltura meridionale, quale sia lo spezzettamento delle aziende coltivatrici dirette affittuarie, quale sia la frammentazione delle aziende a colonia parziaria: in questi casi, la legge non potrà intervenire, perchè le richieste di acquisto riguarderanno indubbiamente terreni non suscettibili di formare aziende idonee.

Noi meridionali avremo, dunque, la grande soddisfazione, che, dopo esserci lungamente battuti per far sì che la terra passasse ai contadini, dopo aver posto fra le nostre rivendicazioni, anche se in altra forma e con determinati correttivi, quella dei mutui quarantennali con l'interesse dell'1 per cento, avremo lavorato per il re di Prussia, avremo lavorato per il podere mezzadriale, avremo lavorato per la media affittanza settentrionale, avremo lavorato per tutti meno che per noi. E ancora una volta i denari dello Stato, dopo mille promesse, invece di venire verso il Sud andranno verso altre plaghe.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, noi chiediamo che una percentuale dei fondi a disposizione vada alle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno ed alle Regioni a statuto speciale, le quali, in base alla Costituzione, hanno le competenze specifiche, in campo agricolo, e dovrebbero avere anche una quota certa di finanziamenti per poter esplicare la loro azione.

Concludo questo mio breve intervento rivolgendo un appello a tutti i colleghi, di qualsiasi parte politica — in primo luogo ai colleghi meridionali, ma, ripeto, anche a tutti gli altri colleghi — perchè ancora una volta non si ingannino le attese del Mezzogiorno. Noi non chiediamo che si creino delle discriminazioni a favore del Meridione, ma che a questa parte d'Italia, così grande e così arretrata, così misera, così povera, sia dato nè più e nè meno di quello che le spetta.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A L E S S I . Premetto una questione sull'ordine dei lavori. L'emendamento testè illustrato è di contenuto analogo a quello dell'emendamento presentato dai senatori Battaglia, Chiariello ed altri, tendente ad inserire nella legge un articolo 20-bis.

T R I M A R C H I . Esatto.

A L E S S I . La discussione dovrebbe allora essere unificata. Se così ella disponesse, signor Presidente, io chiederei di parlare sui due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Parli pure.

A L E S S I . Dichiaro la mia adesione all'ispirazione politica dell'emendamento presentato dai senatori Cipolla, Bufalini ed altri e dell'emendamento presentato dai senatori Battaglia, Chiariello ed altri. Dichiaro però di aderire alla formulazione di quest'ultimo emendamento perchè è più specificamente ed esclusivamente rivolta a soddisfare un'esigenza del Mezzogiorno a tal fine riduce la quota di riserva dal 50 al 40 per cento, rispetto all'emendamento Cipolla, Bufalini, nel quale sono invece comprese tutte le Regioni a statuto speciale.

Questo mio orientamento non intende suffragare privilegi particolari (che sarebbero peraltro inopportuni) ma è dettato dalla considerazione che la quota di riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno coincide proprio con i dati di superficie del territo-

torio e demografici. Un'ordinata amministrazione dei fondi dovrebbe essere portata innanzi in ragione della superficie e della popolazione delle diverse zone. Senonchè, nonostante i buoni intendimenti dell'Amministrazione — di cui non abbiamo motivo di dubitare —, circostanze obiettive locali concorreranno a ritardare il corso della presentazione delle domande provenienti dal Meridione e le relative istruttorie, per cui è facilmente ipotizzabile (del resto è un dato della nostra esperienza) che le domande del Mezzogiorno saranno prodotte ed esaminate con un ritardo tale che potranno essere soddisfatte soltanto con il residuo dei fondi che sarà lasciato disponibile dallo spirito organizzativo, dall'esperienza, dalla speditezza, comunque dallo spirito molto pratico del Nord. Noi non possiamo ignorare questa situazione.

Nulla da eccepire sullo spirito organizzativo del Nord, che vorremmo fosse di tutta la Nazione; noi però ci preoccupiamo del pericolo che la legge non risulti efficace nel Mezzogiorno, cioè in quelle zone dove dovrebbe manifestare una maggiore capacità d'intervento, e non incida sufficientemente sulle condizioni fondiari e colturali della nostra agricoltura, create dal lungo permanere dei latifondi, per mere ragioni di fatto, dipendenti da situazioni ambientali, da remove organizzative proprie dei privati come degli uffici. In considerazione appunto di queste condizioni obiettive — che andiamo da tempo facendo presenti e che esistono anche in altri settori — dichiaro che voterò a favore dell'emendamento dei senatori Battaglia, Chiariello ed altri, affinché la quota di riserva — che non lede i diritti delle altre parti d'Italia perchè coincidente con le quote di territorio e di popolazione, secondo le risultanze statistiche — consenta alle popolazioni meridionali di esercitare i diritti sanciti da questa legge nelle condizioni e nei termini che ad esse sono più congeniali, più consueti e più naturali.

P R E S I D E N T E . Poichè è stato chiesto di poter discutere anche l'emendamento presentato dai senatori Battaglia, Chiariello, D'Errico, Nicoletti, Trimarchi e

Veronesi, tendente ad inserire un articolo 20-bis, in quanto esso riguarda lo stesso argomento dell'emendamento dei senatori Cipolla, Bufalini ed altri, si dia lettura di tale emendamento.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 20-bis.

Dei finanziamenti totali effettuati per i fini della presente legge nel territorio dello Stato una quota non inferiore al 40 per cento dovrà essere destinata per realizzare equilibrati interventi in tutti i territori del Mezzogiorno.

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Questo emendamento è stato da noi presentato prima di quello dei senatori Cipolla, Bufalini ed altri. Sottolineo questa priorità non per acquisire meriti particolari, ma perchè ritengo che il nostro emendamento debba essere esaminato con precedenza nei confronti dell'altro.

A me sembra che per le ragioni esposte con abilità ed opportunità dal senatore Alessi l'emendamento meriti di essere accolto. In tal modo si andrebbe incontro ad esigenze che sono state in più occasioni, anzi, direi quasi, sempre, avanzate dalle popolazioni del Meridione e che sono indicate dalla Costituzione. Non si tratterebbe che di un giusto riconoscimento di esigenze che in base alle leggi, alla Costituzione e soprattutto alle situazioni obiettive delle popolazioni meridionali meritano di essere riconosciute.

Mi pare che l'emendamento da noi proposto sia più ampio e più opportuno di quello proposto da parte comunista...

P R E S I D E N T E . Però, senatore Trimarchi, la misura indicata nel suo emendamento è inferiore a quella indicata nell'emendamento dei senatori Cipolla, Bufalini ed altri.

T R I M A R C H I . Come ha chiarito anche il senatore Alessi, che la misura sia differente non ha rilevanza, perchè, per il fatto che vengono escluse le altre Regioni a statuto speciale e si fa riferimento solo al Mezzogiorno, comprese le Isole, il 40 per cento supera in concreto il 50 per cento che è previsto nell'emendamento proposto da parte comunista.

L'emendamento da noi presentato ha poi, a nostro avviso, il pregio di lasciare impregiudicato il sistema che è posto in essere da questa legge. Quindi i fondi seguono le vie ed i canali che sono espressamente previsti dalla legge. Non vogliamo che i fondi siano assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno o direttamente alle Regioni.

Per questi motivi noi insistiamo sull'emendamento da noi proposto.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente ho chiesto la parola perchè, me lo consentano gli amici del Mezzogiorno, non vorrei che qui la discussione si allargasse al di là di quello che è l'ambito della legge; e ciò proprio nell'interesse del Mezzogiorno.

È tardi, ma l'argomento è troppo importante e credo che valga la pena di dedicargli qualche minuto, soprattutto perchè — come convinto meridionalista, consapevole della necessità di fare per il Mezzogiorno ciò che si deve fare, in una visione di progresso civile del nostro Paese — non vorrei che andassimo incontro a degli equivoci.

Le assicuro, signor Presidente, che è un momento di turbamento quello in cui si prende la parola sapendo di mettercela tutta per servire una causa e si ha il timore di dare invece l'impressione opposta. Chi vi parla è convinto di aver servito tale causa, come membro del Governo, in ogni suo atto politico.

Porto a mio grande onore l'essere stato vicino al professor Sturzo, prima ancora che

fosse membro autorevole di questo Senato, quando costituì, e fu gesto altamente significativo, la sua Commissione per lo studio del Mezzogiorno, e considero mio altissimo onore essere stato vicino al presidente De Gasperi, al ministro Vanoni e all'onorevole Campilli quando fu messo a punto il provvedimento per la Cassa per il Mezzogiorno.

Tralascio tanti ricordi, ma consentite che io porti a mio vanto un fatto: quando ero Ministro delle partecipazioni statali, vigeva una legge che mi obbligava a concedere il 40 per cento dei finanziamenti al Mezzogiorno; in modo deliberato non autorizzai nessuna nuova iniziativa se non per il Mezzogiorno. E quando mettemmo a punto l'iniziativa del grande impianto siderurgico di Taranto, io raccomandai, proprio come amico dei meridionali: non ponete il problema sul piano politico; siccome questo impianto si giustifica anche dal punto di vista economico, voi dovete dire a tutti gli italiani che le somme necessarie saranno ben spese, che esse devono essere investite nel Mezzogiorno, perchè non soltanto è un atto di giustizia, ma è un atto che è economicamente vantaggioso per tutta l'Italia. Ed io sono stato felice quando potei dimostrare al Comitato dei Ministri, ed oggi lo tocchiamo con mano, che quell'iniziativa veniva presa alla luce di considerazioni di carattere economico.

Perchè vi dico questo? Perchè noi siamo qui oggi a decidere di qualche cosa di cui ho ben compreso lo spirito, e che condivido in pieno. Noi dobbiamo fare in modo che queste provvidenze vadano a favore di tutto il Mezzogiorno; e, senatore Salari, mi permetto di dire, a favore di tutta l'Italia. Infatti, avendo esaminato come sono andate le provvidenze per la formazione della proprietà coltivatrice, ho constatato che sono andate bene nel Veneto, molto bene in Emilia ed in Piemonte, molto bene anche nelle Puglie, mentre in altre zone, ed è il caso di tutta l'Italia centrale ad esempio, vi sono state grosse difficoltà. È nostro compito fare in modo che queste provvidenze vadano a vantaggio di tutta l'Italia in una visione armonica e favoriscano un moto di elevazione di tutti i coltivatori italiani. Non vi è dubbio che bisogna rivolgersi soprattutto al nostro

Mezzogiorno ed io prendo formale impegno di operare in questo senso. Dobbiamo essere consapevoli, però, dello strumento che abbiamo in mano. Non dipende soltanto da noi l'applicazione di questa legge: qui non si tratta, senatore Veronesi, d'investimenti pubblici, dove la volontà del Governo e del Ministro sono determinanti. Non è che noi diciamo: « Questi sono investimenti pubblici, e quindi ne noi destiniamo una tale percentuale nel Mezzogiorno » come era il caso, che le ho citato, delle partecipazioni statali.

Aggiungo qualcosa di più: per quanto riguarda gli stanziamenti che saranno concessi per le attività degli enti di sviluppo, assumo formale impegno di andare oltre il 40 per cento a favore del Mezzogiorno.

L'altra parte degli stanziamenti, però, e precisamente quella riguardante i mutui, è legata all'iniziativa dei singoli. Il che significa che dobbiamo promuoverla, questa iniziativa, certo, ma che dobbiamo dare le assegnazioni in considerazione anche della intensità con cui questa si manifesta. E d'altra parte, nel momento in cui noi vogliamo favorire il superamento della mezzadria, se veramente vi fosse — e me lo auguro di cuore — in Toscana, o nell'Umbria, o nelle Marche un moto positivo per la proprietà coltivatrice, noi non potremmo respingere le domande dei mezzadri, dicendo loro che i soldi debbono rimanere inutilizzati, in attesa che tra due o tre anni si possano svolgere nuove iniziative in altre zone. Noi non possiamo fare questo, perchè in tal modo non faremmo il bene del Mezzogiorno. (*Commenti e interruzioni*). Personalmente io prendo un formale impegno non di dare al Mezzogiorno il 40 per cento, ma tutte le somme che richiede e di operare perchè il moto di elevazione del Mezzogiorno venga facilitato il più possibile. (*Commenti e interruzioni*). Qui non si tratta di dire: diamo il 30, il 40, il 50 per cento; qui si tratta, come persone che sono consapevoli del moto di progresso del nostro Paese, di fare nel Mezzogiorno tutto quanto è possibile al di là del 30, del 40 o del 50 per cento.

Ripeto: garantisco che non vi sarà limite nei confronti del Mezzogiorno e non vi sarà nessuna priorità per le altre regioni.

Assumo un formale impegno, ma osservo che sarebbe un errore introdurre in un provvedimento degli elementi rigidi, che metterebbero in imbarazzo il Governo, che metterebbero in imbarazzo gli Ispettorati, che potrebbero essere motivo di inutilizzazione del fondo.

Vi prego, proprio in uno spirito di fiducia reciproca, di prendere atto di queste mie dichiarazioni. Sono disposto ad accettare vostri ordini del giorno in proposito, anzi, senatore Alessi, aggiungo qualcosa di più: io piglio impegno d'onore di fare in modo che questa legge vada a vantaggio, nella maggior misura possibile, del Mezzogiorno.

M A R I S . Chi ci dà questa garanzia?

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi è una continuità d'azione, ideale e materiale, nei Governi che si sono succeduti e che seguiranno. In questo modo noi non lavoriamo per il re di Prussia, ma lavoriamo per i coltivatori italiani e per le campagne italiane.

Questa è la raccomandazione che vi volevo fare e chiedo scusa al senatore Salari se ho preso la parola prima, impedendo che da altre parti d'Italia vengano delle voci che possano essere diversamente interpretate. Ho voluto dire queste cose per impedire che qui sorgesse, proprio in sede poco opportuna, una polemica tra Nord e Sud, tra Centro e Mezzogiorno, tra Mezzogiorno e non Mezzogiorno.

Vorrei pregare i presentatori degli emendamenti di prendere atto di queste mie dichiarazioni e, in questo spirito, di non insistere in una votazione, che darebbe un'impressione sbagliata, al di là della posizione dei singoli Gruppi, mentre noi in questo momento, in una continuità d'azione, vogliamo dare ai coltivatori del Mezzogiorno non soltanto la nostra solidarietà, ma il nostro impegno il più garante ed il più fermo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Signor Presidente, noi qui non siamo chiamati ad accettare o a respingere la validità o la sincerità dell'impegno d'onore da parte del Ministro. Noi qui siamo chiamati a fare una legge, così come lo furono i nostri predecessori quando si trattò della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, che stabilì, col concorso e con l'accordo di tanti Gruppi, che al Mezzogiorno dovesse essere riservato il 40 per cento degli investimenti delle aziende a partecipazione statale. Quindi, se noi potessimo trovare, così come allora fu trovata per quanto riguardava gli investimenti delle aziende a partecipazione statale, una formula che introducesse nel disegno di legge una analoga garanzia, io credo che tutti i colleghi del Sud e del Nord ne sarebbero contenti, anche perchè noi auguriamo al ministro Ferrari-Aggradi di poter conservare la sua carica fino al 1980 (*interruzione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste*), ma non c'è dubbio che il suo impegno è limitato al periodo in cui egli resterà Ministro. Ora, siccome sul problema è stato espresso da tante parti un sostanziale accordo e ci troviamo di fronte ad emendamenti diversi, almeno uno dei quali presentato in Commissione e poi modificato in Assemblea, e poichè siamo già arrivati alle ore 14, io farei questa proposta: i presentatori degli emendamenti, il Ministro ed i colleghi che vorranno partecipare si riuniscano prima della seduta del pomeriggio, per vedere di trovare una soluzione concordata, che possa essere votata all'unanimità. (*Interruzioni dal centro*).

B O L E T T I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O L E T T I E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dire solo poche parole, come uomo del Mezzogiorno, in ordine a questo problema. Si tratta di una questione apparentemente suggestiva, onorevole Cipolla e onorevole Alessi, ma mi pare che, proprio per la serietà non solo di questa legge ma della nostra azione di meridionalisti, dobbiamo sempre distinguere ciò che è possibile e ciò che non è possibile. Questa

non è una legge d'investimento, bensì una legge normativa. Le osservazioni del Ministro sono esatte. Pertanto, pur pronti ad ogni battaglia quando si tratti delle sorti del Mezzogiorno, alle quali sono legate le sorti di tutto il Paese, che del problema meridionale ha fatto il suo problema principale, risolto il quale, starei per dire, non avremmo forse altri problemi da risolvere, io ritengo che in questo momento, dopo le precisazioni fatte dal Ministro (avevo chiesto la parola, onorevole Ministro, per chiederle l'impegno che lei ha assunto) e dopo quelle che ho ritenuto di fare come parlamentare del Sud, altro non resti che ritirare gli emendamenti, esprimendo nello stesso tempo ancora una volta, senza entrare nel merito della norma, la volontà del Parlamento, di questa Assemblea, oltre a quella che è già stata espressa dal Governo per bocca del Ministro, che anche in esecuzione di questa legge tutto ciò che è possibile sia fatto a favore del Mezzogiorno.

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A L E S S I . Signor Presidente, non condivido le osservazioni critiche del collega Bolettieri, perchè l'emendamento in sè non assegnerebbe al Mezzogiorno quote particolari aggiuntive, quasi da far diventare legge sul Mezzogiorno una legge che invece ha un ambito ed una destinazione nazionali. La quota di riserva avrebbe lo scopo, almeno secondo la mia motivazione, di compensare le particolari lentezze che, per ragioni d'ordine psicologico, d'ordine ambientale e d'ordine organizzativo, si registreranno nel Mezzogiorno relativamente alla presentazione ed alla istruttoria delle domande, in confronto al Nord, le cui popolazioni — e di ciò va tributato loro un elogio — sono molto meglio organizzate e molto più spedite: appunto in vista di ciò, si renderebbe necessaria la quota di riserva a favore del Mezzogiorno, al fine di dare con uguale misura alle varie parti del Paese. Le parole del Ministro sono molto rassicuranti; è però vero che esse possono rassicurare solo per la sua gestione, peraltro convalidata da esperienze che sono no-

te a tutti noi del Mezzogiorno. Peraltro il signor Ministro ha detto che accetterebbe un impegno formale, che risultasse non solo da una sua dichiarazione personale ma anche da un documento che fosse estensibile, oltre che al Governo attuale, a quelli che seguiranno. Io ed altri colleghi avevamo preparato un ordine del giorno che purtroppo non presentammo perchè ormai la discussione generale era chiusa. Tuttavia, signor Presidente, richiamandomi ad una prassi del Senato, il quale, in occasione della discussione di emendamenti, consente che essi siano trasformati in impegni formali — e non già in semplici voti —, presenterei ora, insieme ai senatori Giardina, Pugliese ed altri, l'ordine del giorno che avevo precedentemente predisposto e che suona così:

« Il Senato della Repubblica,

in considerazione delle riconosciute esigenze del Mezzogiorno d'Italia della più larga applicazione possibile delle provvidenze disposte dalla presente legge, nei territori menzionati nella legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno;

tenuto conto delle prevedibili remore che le insufficienti strutture organizzative del Mezzogiorno e circostanze ambientali potrebbero frapporre alla tempestiva presentazione ed istruzione delle istanze provenienti dagli interessati di quei territori,

impegna formalmente il Governo a riservare non meno del 40 per cento del totale degli stanziamenti disposti dalla presente legge ai territori menzionati nella legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno ».

Non sorgeranno vincoli di carattere legale nei confronti della Corte dei conti e della gestione dei fondi; però tale impegno di carattere politico si trasformerà in impegno non soltanto morale, ma anche tecnico-legislativo, quando le domande saranno state presentate.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io sono mol-

to lieto di accogliere l'ordine del giorno del senatore Alessi, con lo spirito con il quale ho parlato prima. Dico anzi qualcosa di più: nei limiti del possibile noi ci impegniamo ad accogliere per questa materia tutte le domande che ci perverranno dal Mezzogiorno.

SALARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARI. Non intendo in modo assoluto introdurre in questa discussione elementi di discriminazione, di contrasto e di dissidio tra le varie parti d'Italia. Io ho sempre manifestato la mia solidarietà più affettuosa verso i colleghi del Mezzogiorno, ogni qualvolta se ne è presentata l'occasione. Desidero però affermare oggi altrettanto chiaramente che nell'applicazione di questa legge, attesa da tutti i lavoratori della terra della penisola, non ritengo opportuna l'introduzione di alcun criterio di divisione tra il Centro, il Nord ed il Mezzogiorno d'Italia. Io credo che la situazione del Mezzogiorno d'Italia si possa attribuire a tutta l'agricoltura italiana, perchè tutta l'agricoltura italiana vive nello stato di depressione con il quale si è voluta caratterizzare la situazione del Mezzogiorno. Io gradirei che tutti i colleghi in questo momento si volessero rappresentare dinnanzi alla fantasia e all'intelletto la situazione dell'agricoltura dell'Italia centrale, dell'Umbria, della Toscana, delle Marche, della Romagna, delle zone collinari dell'Italia settentrionale; vorrei invitare tutti i colleghi, a qualunque settore appartenenti, a rispondere ad una precisa domanda, a dire cioè se i coltivatori diretti ed i mezzadri dell'Italia centrale e delle altre zone che ho nominato non si trovino nelle identiche condizioni o spesso in condizioni peggiori dei coltivatori diretti dell'Italia meridionale e delle Isole.

Onorevoli colleghi, è ora che certi luoghi comuni vengano riveduti e rettificati, è ora che si ponga fine alla pretesa di far passare tutta l'agricoltura meridionale come povera e depressa e tutta l'agricoltura dell'Italia centro-settentrionale come ricca ed opulenta, e con maggiori prospettive di miglioramento e di progresso.

Tra l'altro, onorevoli colleghi, i mezzadri delle regioni dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale attendono questa legge perchè hanno ormai da tempo acquisito le qualità e gli attributi per passare allo stato di soggetti attivi dell'economia, allo stato d'imprenditori, dopo aver combattuto e lottato per generazioni e generazioni per acquistare questa posizione.

Oggi, in una situazione quale quella che emerge dall'approvazione di questa legge, la quale non potrà mai soddisfare tutte le richieste e tutte le esigenze dei mezzadri e dei coltivatori diretti italiani, si verrebbe a negare ai lavoratori della terra più qualificati della nostra penisola il raggiungimento di tale obiettivo.

Ringrazio l'onorevole Ministro per le dichiarazioni che ha fatto e ringrazio anche il collega Bolettieri per il suo contributo sereno ed obiettivo a questa discussione. Dal canto mio ripeto che mi opporrò a qualsiasi emendamento o a qualsiasi ordine del giorno che tenda a introdurre anche in questa legge ulteriori elementi discriminatori e di privilegio a favore di questa o quella regione italiana. (*Applausi dal centro*).

C O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Pur apprezzando pienamente la buona volontà del Ministro, mi pare che il problema vada impostato in maniera diversa.

Con questa legge si stanziavano 285 miliardi per operazioni che nel complesso, se dovessero essere effettuate al cento per cento, richiederebbero 10.000 miliardi. Come fa allora lei, signor Ministro, ad impegnarsi a soddisfare tutte le richieste che verranno dal Mezzogiorno d'Italia? Dal Mezzogiorno verranno richieste per centinaia e centinaia di miliardi, mentre lei ne ha a disposizione soltanto 285. È chiaro pertanto che tali richieste meridionali saranno in concorrenza con quelle che verranno avanzate da altre parti d'Italia.

Il senatore Salari ha detto che non vuole discriminazioni di sorta in questa legge, e noi siamo completamente d'accordo. Però

già il senatore Alessi, nel suo primo intervento, ha spiegato molto bene che noi meridionali vogliamo che al Mezzogiorno sia riservato il 40 per cento degli investimenti perchè il Mezzogiorno rappresenta il 40 per cento della popolazione italiana e del territorio nazionale; vogliamo cioè nè più nè meno di quello che ci spetta, non un soldo di più.

Lei ci ha detto, signor Ministro, che questi non sono investimenti pubblici. Signor Ministro, questi sono investimenti dello Stato e lo Stato determinerà dove andranno a finire, con l'assegnazione ai vari istituti di credito che è prevista dalla legge. Ecco perchè l'argomentazione non può essere valida.

Dette queste cose, signor Presidente, noi, per amore di unità, perchè vogliamo veramente fare qualche cosa a favore del Mezzogiorno, ritiriamo il nostro emendamento e aderiamo all'emendamento presentato dal senatore Battaglia e da altri senatori. Però non possiamo non dire — e non per polemica, ma per la precisione storica — che noi abbiamo presentato per primi il nostro emendamento in Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Conte ha rinunciato all'emendamento da lui presentato insieme ai senatori Cipolla, Compagnoni ed altri per aderire a quello dei senatori Battaglia, Veronesi ed altri, procederemo alla votazione dell'articolo 20-*bis*, proposto dai predetti senatori.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Gaiani, Conte, Guanti, Samaritani, Fortunati, Moretti, Gomez D'Ayala, Montagnani Marelli, Kuntze, Morvidi, Santarelli, Trebbi, Stefanelli, Secci, Caruso, Francavilla, Salari, Cipolla, Adamoli e Brambilla hanno richiesto che la votazione sull'articolo 20-*bis* sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Bermanni, Bernardi, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carubia, Carucci, Caruso, Cassano, Cassese, Celasco, Ceschi, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli,

De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Paolantonio, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Granata, Grava, Grimaldi, Guanti, Jannuzzi, Jervolino,

Levi, Limoni, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Maggio, Magliano Giuseppe, Maris, Martinelli, Merloni, Messeri, Monaldi, Moneti, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Moro, Morvidi,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Palermo, Parri, Pecoraro, Pelizzo, Perna, Perrino, Pezzini, Piasenti, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Pugliese,

Rendina, Restagno, Roasio, Romagnoli Carrettoni Tullia, Romano, Rubinacci, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Sammek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scocimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnoli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigarioli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi,

Vacchetta, Valenzi, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Coppo, Cuzari, Militeri, Pajetta Noè e Rosati.

(Nel corso della votazione, assume la Presidenza il vice presidente Spataro; riassume poi la Presidenza il vice presidente Zelioli Lanzini).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento proposto dai senatori Battaglia, Chiariello ed altri, tendente ad aggiungere un articolo 20-bis:

Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	76
Contrari	106

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari